546^a SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

546° SEDUTA VENERDÌ 5 LUGLIO 1957

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

INDICE

| Congedi | Bertone |
|--|--|
| | Bosi |
| Disegni di legge: | Bosia |
| | CARELLI |
| «Esecuzione di opere pubbliche di bonifica » | CERUTTI |
| provvidenze a favore delle aziende agricole del | Colombo, Ministro dell'agricoltura e delle foreste 22553 |
| Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte | e passim |
| e della Valle d'Aosta, danneggiate dalle ecce- | CONDORELLI |
| zionali calamità naturali verificatesi nel mese | IORIO |
| di giugno 1957 e a favore delle aziende agricole | Mancinelli |
| danneggiate dalle avversità atmosferiche dei | МЕНЯ |
| mesi di maggio e di giugno 1957, nonchè prov- | MERLIN Angelina |
| videnze assistenziali a favore delle popolazioni | MERLIN Umberto, relatore |
| delle zone sinistrate del territorio nazionale» | Page |
| (2029-Urgenza), così modificato: «Esecuzione | RISTORI |
| di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a | Spezzanó |
| favore delle aziende agricole del Delta Padano, | TIBALDI |
| della Lombardia, del Piemonte e della Valle | - |
| d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità na- | Interpellanze: |
| turali e a favore delle aziende agricole danneg- | • |
| giate dalle avversità atmosferiche, nonchè prov- | Annunzio |
| videnze assistenziali a favore delle popolazioni | |
| delle zone sinistrate del territorio nazionale» | Interrogazioni: |
| (Seguito della discussione e approvazione con | - |
| modificazioni): | Annunzio |
| Presidente | |
| Alberti | The control of the Co |

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ora 9,30).

· Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

CARELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE, Ha chiesto congedo il senatore Raffeiner per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di maggio e di giugno 1957. nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale » (2029-Urgenza) così modificato: « Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore della aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e

provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957 e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di maggio e di giugno 1957, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale ».

Debbono ancora essere svolti due ordini del giorno. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Iorio.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, in considerazione dei danni recati dalle gelate all'agricoltura umbra, danni che hanno leso notevolmente l'economia di migliaia di famiglie di contadini,

invita il Governo a prendere in esame sollecitamente la situazione ed a disporre d'urgenza i provvedimenti che rientrano nelle sue facoltà in attesa della discussione da sollecitare dei disegni di legge presentati in merito al Senato».

PRESIDENTE. Il senatore Iorio ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

IORIO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, con il mio ordine del giorno ho inteso richiamare l'attenzione del Senato e del Governo sulla tragica, allarmante situazione dell'agricoltura umbra in conseguenza delle gelate di questi ultimi due anni. Le gelate del 1956 distrussero nell'Umbria quasi tutto il patrimonio olivicolo: oltre 4 milioni di piante tagliate alla base, circa 30 miliardi perduti e perduti per diversi anni. Lo scorso mese di maggio il ripetersi della calamità ha stroncato i teneri germogli delle viti ed ha addirittura lessato (è la parola più appro-

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

priata) il 50 per cento almeno delle spighe del grano.

Dai dati fornitici dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura abbiamo veramente la sensazione della tragicità della situazione. La perdita del grano in conseguenza delle ultime gelate è di circa 954 mila quintali, equivalenti ad citre 6 miliardi e mezzo; la perdita delle viti è di circa 345 mila quintali, cioè il 50 per cento dell'intero raccolto perduto, equivalenti all'incirca ad un miliardo e 350 milioni. La perdita dell'olio è pressochè totale: sui 51 mila quintali raccolti nel 1955 sta la previsione per il raccolto del 1957 di appena 2.500 quintali, perdita equivalente ad oltre 2 miliardi e 690 milioni. Per le altre colture (orzo, pomodoro, patate, granturco e frutta) la perdita oscilla su un miliardo e 800 milioni. Ecco il bilancio della recente ondata di freddo. Tra il 1956 ed il 1957 l'agricoltura umbra ha subito un danno complessivo di circa 50 miliardi, cifra accertata dall'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura.

Nella provincia di Perugia il 70 per cento dell'economia è rappresentato dall'agricoltura e c'è veramente da preoccuparsi al pensiero di ciò che capiterà nel prossimo inverno ai 200 mila contadini, mezzadri, coltivatori diretti, concedenti, braccianti e piccoli proprietari che vivono esclusivamente dei proventi della terra. Si è parlato molto di circa 10 mila ettari allagati in conseguenza dello straripamento del Po. Orbene nella provincia di Perugia la superficie agraria forestale è di circa 600 mila ettari. Di questi la metà è a coltura agraria. Ora con un raccolto dimezzato e con la scomparsa quasi totale degli ulivi il danno, rapportato all'estensione, equivale a circa 150 mila ettari di fronte ai 10 mila ettari allagati in conseguenza dello straripamento del Po: 150 mila ettari di terra coltivata che sono andati totalmente distrutti.

È stata una calamità quella che ha colpito l'Umbria, più silenziosa, molto silenziosa. Il gelo e la brina sono arrivati quasi in punta di piedi senza far chiasso. Fuori della nostra Provincia nessuno si è accorto di loro o nessuno si è voluto accorgere, nessuno ne ha parlato. Il gelo e la brina però al pari dell'alluvione hanno egualmente distrutto e questa, che

noi umbri chiamiamo oggi la morte silenziosa, non ha richiamato l'attenzione della grande stampa, degli inviati speciali e dei foto-reporters. Solo un giornale milanese, « Il Giorno », si è preoccupato della nostra tragedia e ha denunc ato la stranezza di questa congiura del silenzio contro la regione umbra, silenzio che è servito a minimizzare la gravità del flagello facendo credere che la cosa in fondo non è poi tanto grave.

Oggi, onorevole Ministro, ella sarà stato informato della situazione tragica della regione umbra e sul suo tavolo debbono essere giunti i rapporti dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, dai quali avrà la conferma delle cifre che poc'anzi le ho comunicato.

Urgono provvedimenti radicali, perchè per l'Umbria la distribuzione di qualche quintale di grano non risolve niente, o ben poco. I mezzadri e i contadini non potranno sfamarsi con le briciole, perchè il grano inviato dal Governo sarà in parte destinato a mangime, in parte convertito in pasta e farina. Ci vuole grano per la semina ed occorre elevare subito il contingente grano per la provinica di Perugia, occorre una proroga per il pagamento dei debiti degli agricoltori, occorre in sostanza che ella faccia quanto può nell'ambito del suo Ministero.

Onorevole Ministro, qualche tempo fa (non era ancora arrivata la seconda calamità nell'Umbria), la stampa della nostra regione annunciò una sua visita. Non ne abbiamo più sent to parlare e ancora l'attendiamo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. C'è stata la crisi politica.

IORIO. I oparlo di diversi mesi fa, di prima della crisi politica. Comunque, onorevole Colombo, si faccia coraggio, venga a vedere di persona la situazione che si è creata in Umbria dopo le calamità di questi ultimi due anni. Ritengo che molto bene abbia detto ieri il collega Fedeli, quando, dopo aver tracciato in rapida sintesi la situazione della nostra Regione, ha affermato che ormai nella coscienza degli operai, dei contadini e di tutti i ceti sociali, è penetrata la convinzione che il Governo non intende affrontare i problemi di

DISCUSSIONI

5 LUGLIO 1957

questa Regione, che sta diventando veramente la Cenerentola del nostro Paese. Lo scorso anno, a Spoleto, in un convegno economico organizzato dalla sua parte politica, il rappresentante del Governo ebbe a dire testualmente che «all'Umbria bisogna dare qualcosa perchè ha chiesto sempre poco». È ora che vi decidiate a fare qualcosa per l'Umbria, a dare sia pure poco, ma a darlo. L'Umbria ancora una volta presenta la sua tragica situazione aggravata dalle recenti calamità, ed il mio ordine del giorno vuole appunto significare il suo ultimo disperato appello alla vostra comprensione, signori del Governo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Alberti.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, considerato che la furia degli elementi che si è abbattuta su molte regioni d'Italia non ha risparmiato la provincia di Viterbo dove le gelate del 1956-57 hanno prodotto danni dell'ordine di diecine se non di ventine di miliardi, anche se fortunatamente non si siano dovute registrare vittime umane,

invita il Governo, interpretando il vero grido di dolore che si leva da tante famiglie di agricoltori ridotte allo stremo di ogni risorsa, ad intervenire con quei provvedimenti di pronto soccorso ancora possibili, senza pregiudizio del soccorso integrale di cui ad apposite leggi, a sollevare le condizioni delle populazioni dell'Alto Lazio ».

PRESIDENTE. Il senatore Alberti ha facoltà di svolgere questo ordine del giorno.

ALBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, potrebbe parere un fuor d'opera, in tanti altillai per la furia degli elementi che si è scatenata sulla nostra povera Italia (bombe atomiche o no vi siano per lo mezzo), che si sottolineino ancora, come del resto ha ben fatto il mio collega Iorio, alcuni lati poco appariscenti della tragedia che si è verificata negli ultimi due anni, perchè la regione Alto Lazio, quella parte cioè del Lazio che va sotto il nome di Alto Lazio, non ha avuto perdite di vite umane, non ha avuto dan-

ni molto spettacolari, scoscendimenti, frane, cadute di linee ferroviarie e di fondi stradali, ma ha avuto un danno silenzioso, che si aggira sulla diecina o ventina di miliardi. A stabilire l'esatta entità provveda il Ministro, provvedano ghi Ispettorati agrari, ma forse nell'interpretazione di questi fatti, appunto perchè troppo frequenti, manca l'animus di commiserazione dei colpiti. Io mi auguro che questo concetto si faccia strada nell'animus cristiano del Ministro.

Se non ci sono state perdite di vite umane, di fronte a questa silenziosa opera deleteria degli elementi, si profila ora un'altra opera silenziosa, non meno deleteria, quella della tubercolosi. Il contadino è un uomo dignitoso, munito di un complesso di pudore-vergogna, non vuole mostrare le sue miserie e quando si trova nelle angustie stringe la cinghia dei pantaloni, taglia sul capitolo alimentazione, vende i prodotti pregiati ai fini del valore nutritivo e si riduce agli alimenti di basso grado. Ecco allora la tubercolosi farsi strada. È un pericolo serio se non si provvede in tempo.

Io a suo tempo ebbi a redigere un'interpellanza, molto circostanziata, che credo sia caduta sotto gli occhi dell'onorevole Ministro. In essa facevo luogo all'esemplificazione di come si potrebbero applicare certe leggi cadute in desuetudine o forse mai sfruttate a dovere. Io non aggiungo altro a quanto esposto nell'ordine del giorno di cui è stata data lettura, avvertendo solo che in quell'accenno al grido di dolore dei nostri agricoltori non c'è alcuna retorica.

PRESIDENTE. Le svolgimento degli ordini del giorno è esaurito. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MERLIN UMBERTO, relatore. Come relatore esporrò nel modo più succinto il parere favorevole della Commissione, favorevole nella sua maggioranza, ma potrei anche dire nella sua unanimità, perchè i senatori dell'opposizione si sono riservati soltanto di presentare degli emendamenti opportuni.

Ora mentre io come relatore, per quel che riguarda la Valle d'Aosta e per quel che riguarda il Piemonte, che conosco solo nella genericità, mi rimetterò a quello che i senatori

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

delle zone colpite hanno dichiarato, associandomi alle loro giuste istanze, mi soffermerò invece un po' più ampiamente a parlare della zona che io più esattamente conosco. Parlo della rotta che ha colpite una volta ancora, il Polesine e precisamente l'isola di Ariano Polesine.

Dico subito al collega Carelli che egli non è esattamente informato dell'ampiezza dei danni, forse i dati li ha tratti dai giornali, ma i danni riguardano 9.000 ettari dell'isola d'Ariano e per lo meno altri 5.000 di una zona vicina che si chiama di Gorino Veneto, nella quale, con opportune rotture degli argini, fu fatta defluire l'acqua per avviarla al mare, per cui il totale della superficie colpita può esser fatta salire a circa 15.000 ettarr.

Ma voglio anche soggiungere, a proposito di osservazioni giustissime che ha fatto il collega Monni, che comprendo queste osservazioni. Qui ogni tre o quattro mesi veniamo a parlare delle alluvioni del Polesine, con interrogazioni o disegni di legge ed allora naturalmente anche l'Assemblea si capisce come possa essere un po' stanca di sentire queste doglianze e lo dimostra il fatto che qui vi sono molti posti vuoti.

PRESIDENTE Ciò è deplorevole.

MERLIN UMBERTO, relatore. L'assemblea può anche essere stanca ma se i colleghi hanno assistito alla discussione dell'interrogazione che abbiamo presentato una settimana fa, essi avranno anche capito che noi del Polesine ci sentiamo soprattuto colpiti quando si pensa che tutto quello che si spende sia inutile, che tutto quello che si spende potrebbe essere risparmiato e che in sostanza si potrebbe anche lasciare al mare da un lato, al Po dall'altro, una zona di espansione e di libertà. Ma quando io abbia fatto una descrizione semplicissima di quello che è l'isola di Ariano, i colleghi si persuaderanno che queste sono osservazioni superficiali, osservazioni di persone che non conoscono quei luoghi e quindi non possono giudicare con esattezza.

MERLIN ANGELINA. Dica che venga tutto il Senato a vedere.

MERLIN UMBERTO, relatore. Lei dunque è d'accordo con me! Se lei è d'accordo con me, in quest'Aula io ho sicuramente battaglia vinta. (Ilarità).

Dicevo dunque che coloro che non conoscono le zone possono accennare ad argomenti di questo genere. L'isola di Ariano, che misura 18 mila ettari di estensione, è una delle più perfette bonifiche compiute in quel territorio; è opera di un tecnico di grande valore morto da tempo che ha lasciato ottima fama di sè. l'ingegnere Zecchetin, il quale l'ha compiuta 50 anni fa. E si è verificato il fatto che ciò che è stato speso è stato rifuso allo Stato in 5 anni di vita della bonifica; vale a dire il reddito della bonifica ha permesso di far recuperare allo Stato tutto quello che ha speso.

In questa bonifica vivono 30 mila creature. Signori, dove le mettiamo! In Italia ci sono zone libere dove noi potremmo far emigrare questa gente? Io per parte mia non le conosco. Il Presidente ed i colleghi mi dicono che non ce ne sono. Quindi siamo d'accordo anche su questo punto, e prego i senatori, i quali hanno giustamente osservato che bisogna pensare a qualcosa di radicale di fermarsi su tale concetto, che è giustissimo, ma di non accennare neanche all'idea che sia possibile l'abbandono delle terre.

La fame di terra di quelle popolazioni arriva al punto che il seguente episodio vi descrive. C'era un piccolo villaggio di pescatori in località «Pila», con le solite case di canna. Io mi sono adoperato... Anche lei, onorevole Merlin, lo ha fatto? Ed allora io do il merito maggiore a lei che a me. Abbiamo fatto costruire delle magnifiche villette che sono oggi abitate da questi pescatori e sono abitazioni degne di cristiani. Ebbene, alla distanza di un mese in località vicina erano tornate le stesse baracche di canna, perchè altra gente venuta da altri luoghi, soprattutto dal Ferrarese vi si era stabilita.

Conclusione: non perdiamoci in teorie che non avrebbero nessuna applicazione. Del resto il ministro Togni mi ha già assicurato su questo punto e credo che condivida l'animo dell'ottimo collega Colombo.

La Commissione è dunque favorevole, ma ha subito pensato giustamente che era bene estenDISCUSSIONI

5 Luglio 1957

dere la portata dell'articolo 1 non soltanto all'isola di Ariano, ma anche alle mareggiate avvenute qualche mese prima nelle località isola Camerini e Pila. Ha quindi proposto un opportuno emendamento affinchè sia chiarita questa maggiore estensione della legge, sulla quale siamo d'accordo con il Ministro. Io ho anche ritirato un mio disegno di legge che a questo scopo avevo presentato.

La legge dunque si applicherà per l'isola di Ariano e le terre vicine, per l'isola di Camerini e per la Pila.

Qui devo fare una premessa che ho già esposto nella mia relazione.

Questi concetti mi sono abbastanza noti perchè ho avuto l'onore di essere relatore delle leggi delle alluvioni del 1951. Lo Stato non può parlare di risarcimento del danno, non può usare quelle parole che avvicinerebbero questo contributo a qualche cosa come se lo Stato dovesse risarcire dei danni, concetto di natura puramente civilistica. Lo Stato dà dei contributi perchè possano risorgere rapidamente le aziende nell'interesse generale. Questo è il principio col quale si è applicata la legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Non si formalizzi l'amico Cerutti se ho detto che queste leggi potrebbero far parte di un codice delle alluvioni. Non è che io auguri che questi fenomeni si ripetano, tanto sono dolorosi per tutti, ma anche dopo il terremoto di Messina è venuta fuori una serie di leggi che oggi si chiama proprio il codice del terremoto, non perchè auguriamo terremoti, ma per dire che il legislatore ha fatto un complesso di leggi di buon senso che naturalmente vengono applicate, in caso di necessità.

Con queste leggi alle aziende per poter risorgere viene concesso il 67 per cento alle piccole e piccolissime aziende, il 52 per cento alle medie aziende ed il 40 per cento alle grandi aziende.

Naturalmente qualcuno dice che è poco. Siamo d'accordo, il 100 per 100 sarebbe di più, ma questa legge del 1952 ha già avuto una applicazione ed abbiamo visto rapidamente risorgere le aziende, sia pure con sacrificio di tutti, perchè ci si deve persuadere che in queste cose ci vuole il concorso di tutti, dei lavoratori ed anche dei datori di lavoro.

L'amico Spezzano che ha presenti i disastri della sua Calabria, propone che si applichino le percentuali della Calabria, Se il Ministro consente non ho nessuna difficoltà, ma il Ministro non può consentire perchè i preventivi si fanno su determinate percentuali. D'altra parte, amico Spezzano, come Ministro dei lavori pubblici nel novembre 1953 sono andato a vedere la Calabria ed ho visto delle cose che facevano pietà ed orrore: ho visto per esempio un comune che si chiama Badolato che mi è rimasto impresso nella memoria e mi rimarrà impresso finchè vivrò: l'acqua torrenziale aveva scavato il colle alla base ed erano crollati al sommo la chiesa, il municipio e quasi tutte le case. Devo riconoscere che in Calabria il danno ha superato anche quello del Polesine. Sono onesto e discreto in questo e voglio affermarlo perchè non ci sia dubbio che, se la Commissione insisterà su queste percentuali, lo farà non per preconcetto, ma per giustizia. L'oncrevole Spezzano è come il toro delle corride Spagnole.

PRESIDENTE. Il toro se vede il rosso si infuria. Il senatore Spezzano vuole invece vedere il rosso. (*Ilarità*).

MERLIN UMBERTO, relatore. Il senatore Spezzano ce l'ha con i grossi proprietari e vorrebbe ridurre la percentuale dal 40 per cento al 20 per cento. Dico subito che sono contrario e che la Commissione sarà del mio parere perchè non bisogna in questa opera di ricostruzione applicare le nostre preferenze classiste.

Se abbiamo dato il 40 per cento nel 1951 perchè non vogliamo dare il 40 per cento anche oggi? Notate che lo Stato ha interesse di veder ricostruire tutte queste aziende, e in molti luoghi le grosse aziende rappresentano anche un mezzo per una maggiore e più intensa occupazione di mano d'opera. Quindi pregherei il Senato di accettare le cifre che noi abbiamo presentato.

BOSI. Era questa una buona occasione per domandare lo scorporo.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione propone di aggiungere le lettere d) ed e) che sono conformi a quanto ha dettato la legge

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

del 1952, e cioè acquisto di sementi e ricostruzione delle scorte vive o morte, danneggiate o distrutte, sempre nei limiti fissati dalla legge 1952. Qui sorge una grossa questione, che non abbiamo ancora risolte con un emendamento. ma io prego il Ministro di voler consentire su quello che io dirò. Mentre l'alluvione del novembre 1951 è avvenuta in un mese in cui tutti i raccolti erano stati portati a termine per cui le barbabietole erano state consegnate agli zuccherifici e il frumento consegnato all'ammasso ecc., l'ultima alluvione è avvenuta il 20 giugno 1957, per cui ha tolto di mezzo tutti i frutti pendenti, perchè il frumento era quasi mietuto e l'acqua se l'è portato via. In questa Assemblea ci sono dei tecnici di valore, come il collega Carelli, i quali sanno che il frumento quando è rimasto nel'acqua per un tempo anche brevissimo non può più andare alla macina, può tutto al più formare del letame o qualche altra cosa, certo non è più frumento, è perduto completamente. Per quanto riguarda le bietole adesso che la falla è stata chiusa, voi lo sapete (io l'ho detto ieri sera), possiamo dire che i tecnici hanno operato con un valore encomiabile, con uno spirito di sacrificio che merita la più ampia dode, ma, chiusa la falla, per cui non entra più acqua bisogna pomparla nei 9 mila ettari e 5 mila dall'altra parte allagati per cui occorreranno almeno 40 giorni, purchè il Ministro Colombo, come mi ha promesso, abbia a disposizione le pompe più efficaci e più potenti.

MANCINELLI. È una vecchia storia: le pompe non ci sono state nel 1951 e non ci sono neanche oggi.

MERLIN ANGELINA. Sono venute dallo estero delle pompe.

MERLIN UMBERTO, relatore. Ad ogni modo resta il fatto che i frutti principali, frumento e bietole, sono completamente perduti. Diamo niente per questi frutti pendenti ai lavoratori? Non è possibile. Va bene che si parlerà dopo del milione di quintali di frumento che si distribuirà, ma quella è un'altra cosa. A nome della Commissione, che si è intrattenuta su questo argomento, prego il Ministro di vo-

lere accettare un emendamento che ho già preparato e che gli ho tempestivamente comunicato in modo che si dia a questi lavoratori almeno il 50 per cento come contributo sui prodotti che hanno perduto. Naturalmente io domando per lo stesso senso di giustizia che si dia anche una quota ai datori di lavoro, perchè io non domando provvedimenti per gli uni trascurando gli altri; ma se il Ministro e il Senato vogliono persuadersi che io sono in regola con le mie premesse quando domando questo, faccio osservare che il frumento serve anche per costituire la semente dell'annata successiva. Sono pochissimi oggi gli agricoltori che non adoperano il sistema del cambiare la semente, e si fanno dare il frumento dai consorzi e dagli enti agrari, ma danno in cambio il loro frumento. Questa è ricostruzione di scorte. Non solo, ma c'è anche la ricostituzione di scorte per vivere. Non si concepisce un'azienda agricola senza il lavoro umano, ed allora bisogna che diamo a questi lavoratori i mezzi per sostentarsi, tanto più che non vi è la sicurezza di poter coltivare per l'annata del 1958. La terra, pregna d'acqua, deve essere lasciata riposare, almeno così dicono i tecnici, e quindi bisogna anche fare i conti col pericolo che si debba perdere l'annata del 1958, per cui, concludendo, ho formulato un emendamento e prego l'onorevole Ministro di volerlo accettare, emendamento in base al quale chiedo che si dia un contributo del 50 per cento. Naturalmente, data la difficoltà del riparto propongo che esso sia affidato alla commissione costituita con l'articolo 18, ciò che servirà a fare le cose con equità e giustizia.

Superato questo punto, e credo che potremo trovare una conciliazione su una linea media, dati gli emendamenti degli oppositori, mi soffermerò brevemente ancora su due punti.

Il disegno di legge ha già accettato qualcosa su tale questione, ma propongo, a nome della Commissione, che l'articolo 13 sia modificato in questo senso, « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico, tutte le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere di bonifica, ivi comprese quelle irrigue, sia quelle danneggiate dalle alluvioni, sia quelle parzialmente o totalmente ineffi-

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

cienti in causa dello straordinario abbassamento dei terreni, nonchè per la sistemazione e costruzione degli argini a mare, nel territorio del Delta Padano». In questo mio emendamento ci sono due punti che meritano di essere posti in evidenza. Il primo è che si faccia obbligo allo Stato di rifare le opere di bonifica anche dove queste sono diventate inefficienti per l'abbassamento dei terreni. Ho già riferito al Ministro Togni che dieci giorni prima della alluvione ero andato a visitare l'idrovora di Ca' Vendramin: mi hanno mostrato delle fotograzie di 50 anni fa dalle quali risulta, e mi è stato dimostrato, che il livello del terreno si è abbassato di un metro e mezzo. Avviene perciò che le ruote di queste potenti macchine non adempiono più alla loro funzione se non sono opportunamente elevate.

In secondo luogo c'è la questione degli argini a mare, sulla quale mi sono pure intrattenuto ieri sera e sulla quale ritorno solo per dire che è tra le più importanti, egregio amico Colombo, tra quelle che il suo Ministero dovrà risolvevre. Purtroppo la nostra legislazione per le mareggiate è insufficiente: essa riguarda solo le zone prespicienti a comuni, città e altri luoghi di grande popolazione, escludendo perciò il Delta Padano. Ora lei giustamente, avendo già accettato questo principio, farà opera provvidenziale, cercando di portarlo alle sue estreme conseguenze. Finalmente voglio mettere in rilievo, qualunque sia il pensiero di qualche collega, che la legge contiene una innovazione profonda — è un atto di generosità senza pari — quando autorizza la distribuzione gratuita di grano per un milione di quintali, cioè per 6 miliardi. Si potrà fare qualche ironia su questo, dicendo che il Ministro vi sarà stato indotto perchè i magazzini dei consorzi sono pieni di grano, almeno di quello dello scorso anno. La Commissione ritiene in proposito di porre questa domanda al Ministro: quanto egli pensa di dare a ciascun cittadino di quelle zone pro-capite; e se in questo pro-capite si aggiungono anche i figli e fino a che limite, oppure se si tratta solo dei lavoratori. Prego il Ministro di essere preciso su questi punti. La Commissione, comunque, approva la legge anche per questo spirito di generosità che non ha niente a che fare con la carità. È un tributo che il Governo dà a vantaggio delle classi lavoratrici e noi che sentiamo per esse tanto affetto non possiamo disprezzarlo.

Con questi criteri e con quelle aggiunte, che di massima hanno ottenuto il consenso del Governo, la Commissione si permette di sollecitare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, ritenendo che con ciò si ispiri fiducia nelle popolazioni per quanto compiuto e per quanto da compiersi nell'avvenire. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle floreste. Preannuncio che sarò brevissimo, sia perchè la discussione è stata molto ampia. sia perchè credo così di venire incontro alle speranze del Senato, che sono di approvare sollecitamente la legge.

Durante la discussione sono stati svolti molti argomenti. Indubbiamente su qualche apprezzamento dovrei portare alcune rettifiche, ma credo che forse sia più opportuno farlo in sede di esame degli articoli e degli emendamenti, avvertendo fin d'ora che di questi, sia della maggioranza che dell'opposizione, sarò in grado di accogliere una parte notevole.

Il disegno di legge, come il Senato ha avuto modo di constatare, si riferisce a due tipi di danni. Con la prima parte prende in considerazione i danni derivanti dalle alluvioni e dalle mareggiate, danni che, si sono verificati, in particolare nel Poissine, più recentemente, ed alcuni giorni prima nel Piemonte. I danni del Polesine si riferiscono ad una parte dell'isola di Ariano, che all'incirca si aggira intorno agli 8.000 ettari. Per quanto riguarda le provincie del Piemonte i danni maggiori, derivanti da queste avversità, per quanto attiene all'agricoltura si sono verificati in provincia di Cuneo dove oltre 3.000 ettari di terra sono stati allagati e quindi coperti da limo, sabbia, ghiaia e pietrame. Di questi 3.000 ettari, le zone più colpite si trovano nella valle di Stura, nel territorio di Saluzzo e nelle colline del Tanaro. Per la provincia di Torino le zone più danneggiate sono la valle della Dora Riparia e la valle di Lanzo. Si può pensare all'incirca

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

che l'estensione di queste zone danneggiate nella provincia di Terino si aggiri intorno ai 7.000 ettari, di cui 3.600 hanno superfici particolarmente danneggiate.

I danni più gravi, dunque, sono notevolmente circoscritti. Perchè non si abbia la sensazione di una trascuratezza o dimenticanza, ricordo anche le zone di Robecco Pavese, Cicognola e Castano, dove i danni sono stati eccezionalmente sensibili benchè limitati come superficie.

Per questi danni, particolarmente intensi e gravi, si provvede con la prima parte del disegno di legge che reca norme per il ripristino delle aziende danneggiate, secondo quella che è ormai una sfortunata tradizione legislativa, che si va ripetendo da alcuni anni, in seguito al verificarsi di queste calamità. Si prevedono qui contributi i quali non poggiano sul concetto del risarcimento del danno, ma sul concetto produttivistico di mettere in grado la azienda di poter riprendere la propria attività.

Su questo punto vi sono differenze tra il progetto governativo e qualche emendamento dell'opposizione, con cui si vorrebbe che la misura dei contributi, prevista dall'articolo 2, fosse elevata, per quanto riguarda le piccole aziende, fino all'80 per cento, e fosse diminuita, per le grandi aziende, dal 40 al 20 per cento.

A questo proposito, debbo dire anzitutto che non credo si possa decampare da un orientamento che abbiamo già assunto attraverso varie leggi e che, pur introducendo un criterio di differenziazione, non crea però disparità così drastiche da impedire, in sostanza, che anche le grandi aziende possano essere aiutate a ripristinare la propria efficienza produttiva. In secondo luogo, vi è una questione finanziaria: quanto più eleviamo questo contributo, tanto più diminuiamo l'ampiezza della sua applicazione. Del resto io penso che, quando si dà un contributo alle piccole aziende del 67 per cento, si copre in pratica la maggior parte delle spese necessarie per poter realizzare il miglioramento fondiario necessario a ripristinarne l'efficienza.

Ieri, attraverso un intervento molto appassionato del senatore Gavina, che si preoccupava della zona di Pavia, abbiamo sentito affacciare questo problema: ma voi date i contributi dopo, quando i lavori sono già stati fatti. Evidentemente per realizzare questi lavori bisogna avere la disponibilità dei mezzi necessari, a ricorrere al credito è molto difficile. Vorrei ricordare al Senato che vi è una norma per la quale noi abbiamo previsto anche la possibilità di dare anticipazioni sul contributo, il che consente, con una certa gradualità, di poter disporre di quel tanto che è necessario per non ricorrere agli istituti di credito. Questo per quanto riguarda il ripristino della efficienza delle aziende.

Delle norme di carattere procedurale non starò a parlare, perchè mi paiono abbastanza chiare. Il senatore Carelli, mi sembra, molto opportunamente si richiamava all'esigenza di una procedura più sollecita. Noi abbiamo provveduto ad organizzare perifericamente i nostri uffici nelle zone dove si sono verificati i danni - per esempio, ad Adria funziona un ufficio staccato dell'Ispettorato compartimentale di agricoltura veneto — in modo che tutte le pratiche possano essere espletate in luogo molto vicino alle zone danneggiate. Esamineremo questo problema particolare anche per quanto attiene alle zone danneggiate del Piemonte. Decentrando i nostri uffici, saremo in grado di intervenire con maggiore celerità. Se vi è qualche emendamento, il quale miri a snellire ulteriormente le procedure, certamente non mi opporrò al suo accoglimento.

Per le zone in questione, si è dovuto provvedere, con il titolo secondo della legge, anche al ripristino delle opere di bonifica danneggiate, opere del piano ed anche opere di montagna, per quanto riguarda il Piemonte. I danni alle opere montane, come è risultato da una seria indagine fatta dai miei uffici, sono molto limitati. Sono anche limitati i danni alle opere di bonifica che si sono verificati nelle zone del Polesine a seguito delle mareggiate. Si provvede anche per le opere irrigue, di cui si preoccupa il senatore Umberto Merlin: accetterò l'emendamento in materia così come è stato da lui formulato. Tuttavia il maggior intervento, che noi dovremmo effettuare nella zona del Polesine, oltre al ripristino delle opere di bonifica danneggiate, dovrà essere compiuto per la costruzione degli argini a mare.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Ciò non significa che l'alluvione era stata determinata dall'inesistenza degli argini a mare, giacchè, non vi è alcun nesso di causalità. Caso mai, ciò può essersi verificato in due precedenti occasioni, che hanno interessato il Polesine per zone limitate, le quali peraltro hanno subito notevoli danni, causati proprio dalle mareggiate. L'alluvione di quest'anno è stata determinata invece dal solito fenomeno di abbondanza e di furia delle acque e di trasporto dei detriti, fenomeno che si sviluppa dal monte verso il mare, e non viceversa. Abbiamo comunque colto l'occasione per inserire nella legge anche la possibilità di finanziare la costruzione degli argini a mare, tanto attesa nella zona del Polesine.

Il senatore Merlin si preoccupa anche dei danni alle bonifiche derivanti da altri fenomeni. Un fenomeno di vaste e preoccupanti proporzioni, che tanto il Ministero dei lavori pubblici quanto io stiamo facendo studiare approfonditamente, perchè vi sono disparità di vedute sulla sua origine, è quello dell'abbassamento dei terreni nelle zone del Polesine. Vi è chi attribuisce questo fenomeno alla natura del terreno torboso e vi è chi nega tale spiegazione. Vi è poi chi afferma che esso sia determinato dalla minore pressione dei tratti sottostanti del suolo derivante dall'estrazione del metano. Per ora non si può parteggiare, nè per l'una, nè per l'altra di queste opinioni: i tecnici dovranno studiare e approfondire il problema e darci una direttiva molto precisa. Intanto però il fenomeno dell'abbassamento dei terreni, che è un fenomeno di notevole portata, provoca conseguenze per le opere di bonifica, tanto per ciò che riguarda gli argini, quanto per le opere idrauliche, in modo particolare le idrovore. Il senatore Merlin ha opportunamente ricordato che la idrovora di Ca' Vendramin si trova oggi in una posizione diversa da quella in cui si trovava quando fu costruita, qualche decennio fa. Noi dovremo provvedere al ripristino di queste opere. Ho già finanziato, indipendentemente da questa legge, alcune opere, tra cui, ultimamente, alcune relative proprio a Ca' Vendramin. Con questa legge dovremo provvedere alle opere più urgenti. Accetto di sostituire l'articolo 13 del mio progetto di legge con la formulazione proposta dal senatore Merlin che è più ampia e comprensiva.

Vi è poi la seconda parte della legge che riguarda due ordini di provvidenze: le provvidenze per una assistenza più ampia e vasta da realizzarsi attraverso la messa a disposizione di una parte delle scorte di grano e quelle per una anticipazione agli Istituti di credito affinchè possano essere concessi mutui a bassissimo tasso di interesse a favore dei danneggiati. Questa seconda parte non è ristretta alle zone danneggiate dalle recentissime alluvioni e mareggiate, ma si riferisce all'intiero territorio nazionale. Essa pertanto ha una applicazione molto più ampia e verrà incontro alle necessità, oltre che delle popolazioni di cui abbiamo parlato, anche delle popolazioni danneggiate da altre avversità. Di tali avversità - gelate, brinate, etc. — ve ne sono state molte nel nostro Paese; in alcune zone esse hanno avuto una influenza molto relativa ed in altre una ıncidenza maggiore.

Il senatore Alberti ha invocato particolarmente una comprensione per lo stato d'animo degli agricoltori colpiti. Io vorrei assicurarlo che questa comprensione c'è, e profonda, ma vuole essere anche molto aderente alla realtà, cioè non vuole indulgere ai calcoli che spesso si fanno, e che non sempre sono i calcoli delle zone più povere, cioè i calcoli di danni che vengono commisurati ad una ipotetica previsione del raccolto; da questi dati incerti si traggono naturalmente dati incertissimi per ciò che riguarda la misura del danno, e allora per le vie del nostro Paese, nelle varie città e qualche volta anche negli uffici tecnici, volano cifre che si aggirano sulle centinaia di miliardi. Penso che non dobbiamo indulgere a valutazioni di questo tipo.

ALBERTI, Punisca quei funzionari.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Infatti il Ministero, ed io in modo particolare, siamo rigorosi nel volere che gli accertamenti rispondano alla verità dei fatti: in caso contrario non saremo mai in grado di dare annualmente una esatta valutazione del bilancio statale, se ogni anno dobbiamo adeguarlo non alla reale incidenza di eventi calamitosi, ma all'incidenza negativa di valutazioni che spesso esasperano i problemi.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Per quanto mi riguarda, per dire una parola che valga a tranquillizzare tutti i senatori che si sono occupati di questo problema e, fuori di qui, tutti gli agricoltori, dichiaro che abbiamo il desiderio vivissimo di venire incontro alle necessità degli agricoltori stessi. Tutti gli strumenti legislativi, anche nel campo creditizio, sono stati immediatamente applicati, però sempre con una grande aderenza alla realtà.

A questo proposito debbo fare un rilievo specifico per alcune zone del nostro Paese. L'anno scorso noi avemmo, durante il periodo di febbraio e di marzo, eventi che preoccuparono largamente la Nazione ed il Parlamento. Veramente le previsioni dei danni, che facemmo durante i mesi suddetti, si rivelarono di gran lunga superiori ai danni effettivamente verificatisi. Io non debbo ricordare al Senato che l'anno scorso, mentre noi durante i mesi di febbraio e di marzo pensavamo, per esempio, con profonda preoccupazione che il raccolto granario sarebbe stato decimato, ci siamo poi trovati con un raccolto granario che gli uffici di statistica hanno valutato in 86 milioni di quintali, cioè indubbiamente un raccolto granario che si avvicina alle migliori annate che abbiamo avuto nel nostro Paese. Però vi sono stati in alcune zone danni reali che in modo particolarissimo si riferiscono alle zone olivetate di alcune Regioni. Debbo ricordare soprattutto l'Umbria, che ha avuto danni particolarmente gravi agli oliveti; debbo ricordare inoltre l'alto Lazio che ha avuto anch'esso danni gravi, mentre danni limitati si sono avuti in Toscana e in Puglia, dove si è registrato un fenomeno curiosissimo, in quanto i danni si sono verificati soltanto in una fascia di 10 chilometri verso l'interno.

Noi abbiamo approvato una legge l'anno scorso che intendeva venire incontro a queste zone olivetate, facilitando attraverso contributi notevoli il ripristino delle aziende. Naturalmente però ci rendiamo conto che il settore degli ulivi è un settore di particolare delicatezza, in quanto non tutti gli interventi che si fanno possono dare effetti immediati, soprattutto dove il danno è stato eccezionale. Specialmente le aziende specializzate si trovano in una particolare situazione di carenza di reddito. È stata giudicata insufficiente la legge dell'anno

scorso, che però sta funzionando ed ha una larga applicazione: i contributi vengono erogati, l'Umbria è stata particolarmente tenuta presente, come l'alto Lazio e tutte le altre zone danneggiate. Ho in preparazione — e spero di presentarlo sollecitamente — un provvedimento il quale prevede in modo particolare per le zone olivetate la concessione di crediti a bassissimo tasso di interesse, per mettere queste aziende in condizioni di poter funzionare e progredire.

Il senatore Salari ha presentato un provvedimento, per le zone olivetate, e non so se vi siano altri specifici disegni di legge in materia: non vorrei mancare di riguardo ad alcuno non citandoli. Spero che, attraverso gli incontri che potremo realizzare con i presentatori di questi provvedimenti e con gli uffici dell'Amministrazione, saremo in grado di integrare nel miglior modo possibile gli interventi previsti dalla Pubblica amministrazione con quelli proposti dagli onorevoli senatori.

La legge in esame prevede due modi in intervento. Ho sentito adesso un cortese scambio polemico a proposito dell'erogazione di un milione di quintali di grano, prevista dal disegno di legge. Si dice: perchè ci siamo indirizzati verso questa particolare forma di assistenza? Ci siamo indirizzati verso questa particolare forma di assistenza non perchè essa comporti una economia, in quanto, come gli onorevoli senatori hanno potuto vedere, abbiamo dovuto con un corretto criterio finanziario. stanziare in questa legge la somma da versare alla gestione degli ammassı per il milione di quintali che preleviamo. Naturalmente abbiamo stanziato tale somma, come è facile capire, calcolando un prezzo inferiore a quello che è il normale prezzo di ammasso: se si fa il conto, si constata che avremmo dovuto stanziare di più. Ad ogni modo, abbiamo proposto uno stanziamento di 6 miliardi. Abbiamo utilizzato questa forma di intervento perchè essa ci consente di risolvere il problema di fornire aiuti alle popolazioni colpite e, al tempo stesso, i' problema di una graduale eliminazione del grave peso delle scorte granarie. Debbo dire però che non si deve giudicare in modo semplicistico l'assistenza mediante distribuzione di grano, giacchè tale prodotto potrà essere utilizzato come mezzo di scambio con altri pro-

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

dotti necessari alle popolazioni interessate. Aggiungo che di tale assistenza potranno be neficiare anche popolazioni non agricole. A parte l'erogazione di viveri, che potrà interessare anche popolazioni non agricole, se non fosse utile il grano a nostra disposizione, esso potrà essere scambiato con grano per sementi, ed in agni caso è stata predisposta l'erogazione, in cambio, o di grano da mangime o di altri tipi di mangime. Accordi sono stati presi con gli enti i quali hanno la gestione del grano statale, perchè in tutte le zone danneggiate si possa provvedere a queste forme di assistenza.

Ho sentito, soprattutto da parte degli onorevoli senatori piemontesi, invocare provvedimenti e aiuti per quanto riguarda il bestiame. Abbiamo già dato disposizioni ai nostri organi periferici di mettere a disposizione, soprattutto nelle zone più alte, i mangimi necessari per alimentare il bestiame. Del resto, se le mie informazioni sono esatte, anche nella zona del Polesine è stato possibile svolgere una larghissima attività di assistenza per evitare morie di bestiame, e sono stati organizzati anche posti per l'assistenza per fornire il mangime necessario, affinchè non si avessero delle perdite. Infatti, per quanto mi risulta, le perdite nel Polesine sono state limitatissime, anzi mi esprimo così per prudenza, giacchè in realtà mi risulta che non ve ne sono state affatto. Qualche perdita c'è stata invece in Piemonte.

MERLIN ANGELINA. Ha operato bene il veterinario provinciale.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Ministero dell'agricoltura, lo riconosca.

MERLIN ANGELINA. Funzionassero così i medici!

ALBERTI. Sono stato il primo a far mandare latte in polvere nel Polesine.

MERLIN ANGELINA. Chiedo scusa ai medici, se ho detto che qualche volta funzionano meglio i veterinari: i medici dovevano preoc-

cuparsi anzitutto dei bambini, così come i veterinari si sono occupati del bestiame.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non entro in questa polemica, che potrebbe sembrare una forma di adulazione politica alla quale non voglio indulgere. Non è nella mia competenza esprimere un giudizio in materia.

Vi è poi un'altra forma di assistenza, alla quale abbiamo tenuto molto, che si estenderà a tutte le zone del Paese danneggiate, ed è quella prevista nell'ultima parte della legge, che si riferisce alla anticipazione di due miliardi per dare prestiti a bassissimo tasso di interesse, il 3 per cento. Ho pensato che, accanto ai contributi, potesse essere di particolare vantaggio per i coltivatori la concessione di crediti a basso tasso di interesse. Qualcuno ha detto che il periodo di ammortamento, fissato in tre anni, è breve. Accetto emendamenti che bendano a prolungare questo periodo a non oltre cinque anni.

Si domanda ancora se questi fondi sono o non sono sufficienti. Noi abbiamo fatto una valutazione che ci dà la certezza di poter largamente sovvenire con questi mezzi. Infatti, quando il Parlamento votò la legge del 1952 avevamo 110.000 ettari sott'acqua e il volume delle acque era di gran lunga superiore all'attuale. Quella legge poi si estendeva anche alle alluvioni di altre zone, come il Piemonte. Fu allora previsto uno stanziamento di 5 miliardi prima ed altri 5 miliardi dopo, ed io posso assicurarle, senatore Spezzano, che non esistono pratiche non sussidiate per quanto attiene al Polesine. Di conseguenza i 2 miliardi e mezzo di oggi possono ritenersi sufficienti. Altro è il problema dell'applicazione della legge per la Calabria perchè, come ho avuto modo di dire rispondendo ad una interrogazione, vi fu una valanga di domande. Io mi sono occupato della questione prima al Ministero dei lavori pubblici, in rapporto alla ricostruzione di case, poi all'Agricoltura, per le pratiche di miglioramento fondiario. L'interpretazione data a quella legge ne estese l'applicazione sia al risarcimento dei danni sia al miglioramento fondiario e conseguentemente le somme stanziate non bastarono. Comunque le pratiche più dubbie, non definite sulla base della legge per

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

le alluvioni, vennero trasferite alla legge per la Calabria per il miglioramento fondario.

Il senatore Merlin si è riferito al problema dei frutti pendenti. Noi non avevamo previsto una norma di questo genere. Comprendo le ragioni che hanno animato i vari interventi in proposito ed ho anche sentito una giustificazione ideologica, fatta dal senatore Gavina, di questa esigenza di intervenire per l'indennizzo per i frutti pendenti. In realtà si tratta di accogliere un principio di cui non siamo in grado di limitare l'applicazione e che, rispetto alla effettiva erogabilità degli indennizzi, potrebbe non corrispondere alla previsione di spesa.

Ciò non può lasciare tranquillo chi deve amministrare i fondi da utilizzare a questo fine. Vedo che il Senato è orientato verso questo tipo di norma: ho cercato di insistere presso gli onorevoli proponenti perchè questo problema non venisse posto, ma ho trovato una particolare insistenza nel volerlo porre. Sottopongo pertanto al Senato questa soluzione: poichè, vi sono un emendamento del senatore Merlin ed un emendamento, se non erro, del senatore Spezzano, potremmo forse trovare delle formule intermedie le quali ci consentano di risolvere la questione.

Debbo però avvertire il Senato che non sono in grado di risolvere il problema di trovare la relativa copertura, per cui è necessario giungere ad una soluzione nell'àmbito delle somme attualmente disponibili. Proporrò pertanto, se il Senato vorrà accogliene gli emenda menti a cui ho accennato, una soluzione che consentirà di risolvere il problema finanziario nell'àmbito delle somme che sono state messe a disposizione.

Non vorrei aggiungere niente altro; mi esprimerò poi sui vari emendamenti, e, come ho detto, penso di poterne accettare parecchi, tanto della maggioranza della Commissione, come dell'opposizione. (Vivi applausi dal centro).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sugli ordini del giorno. Il primo ordine del giorno è dei senatori Sereni e Bosi.

MENGHI. La Commissione propone di accettarlo come raccomandazione.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non nascondo che questo ordine del giorno è molto impegnativo e riguarda, oltre a questioni di mia competenza, anche materie di competenza di altri Ministri. Non potrei che adottare la formula di accettarlo come invito a studiare questo problema, soprattutto tenendo presente che vi sono già stanziamenti piuttosto notevoli ed altri sono in corso di approvazione. Sono state testè approvate la proroga della Cassa del Mezzogiorno e la legge per le aree depresse del centro-nord, che si riferisce in modo particolare al settore della mentagna. Vi sono pertanto problemi di coordinamento, e io penso che soprattutto a questi dovremo dedicare la nostra particolare attenzione.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, mantiene l'ordine del giorno?

BOSI. Signor Presidente, mi pare che l'importanza dell'ordine del giorno consista proprio nel fatto che cerca di abbracciare una serle di attività che dalla discussione delle due leggi sono venute fuori. Anche dopo quello che ha detto il Ministro per quanto riguarda i danni provocati dagli eventi naturali, non si può assolutamente dire che noi oggi, allo stato di fatto, abbiamo gli strumenti per far fronte a queste calamità. Io vorrei a questo proposito richiamare l'attenzione del Senato su un aspetto della nostra discussione. Noi abbiamo avuto ass'curazioni da parte del Ministro dei lavori pubblici e di quello dell'agricoltura riguardo all'entità dei danni. Però è chiaro che qui noi abbiamo discusso all'oscuro e non abbiamo da parte del Governo delle cifre ufficiali sull'ent tà dei danni. Che ci siano difficoltà nella valutazione, sono d'accordo, che ci siano difficoltà quando si tratta di scegliere, fra i danni, quelli che possono essere affrontati dalla collettività, e quelli che possono restare al singolo, non discuto. Però manchiamo effettivamente di uno strumento pubblico che faccia un'indagine, che deve essere conosciuta da tutt, sui danni, con criteri certi, in modo che poi su questa base si prendano le misure necessarie.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

PRESIDENTE. C'è una prima parte dell'ordine del giorno molto precisa: presentare un piano organico.

BOSI. D'accordo. È evidente che noi ci siamo resi interpreti qui di una serie di bisogni che non sono stati affrontati. Dalla discussione è emerso chiaramente che i mezzi di cui noi disponiamo con queste leggi e con le precedenti servono a mantenere uno stato di fatto che non soddisfa nessuno, mentre i bisogni di determinate zone del Paese e di determinati strati sociali non sono affatto affrontati. L'ordine del giorno insiste perchè il Governo affronti la questione e dia al Paese lo strumento necessario. Questa è la prima parte e mi pare che su di essa il Senato possa essere d'accordo.

Faccic pertanto la proposta che si faccia una votazione per divisione.

PRESIDENTE. Non si può dire « impegna il Governo a presentare », si potrà semmal dire: « impegna il Governo a studiare ». In caso contrario ci vucle un piano finanziario.

BOSI, È implicito.

COLOMBO, M'nistro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ringrazio l'onorevole Presidente delle precisazioni che ha fatto. Se la questione si pone in questi termini, la mia risposta deve essere ancora più precisa. Non credo che il Governo possa assumere a cuor leggero dinanzi al Senato un impegno di questa portata con il sottinteso di non mantenerlo Siccome qui si tratta nen di piccola cosa, ma di una questione di grande rilevanza politica, o meglio si tratta di impegnare una politica intiera, chiedo: vogliamo far ciò con un ordine del giorno, quando non conosciamo la portata di questo piano, nè sappiamo dove reperire i mezzi necessari? Se si tratta di dare un suggerimento ed un impulso al Governo, credo che in questo senso l'ordine del giorno possa essere accettato, come egni spinta ad ogni impulso,

vengano dalla maggioranza o dall'opposizione. Ma se si chiede che qui assumiamo un impegno in questo senso e se il Senato, contrariamente all'opinione del Governo, volesse impegnarsi, sia chiaro che da parte nostra non vi è la possibilità di assumere un impegno su una questione di tanto momento, senza la necessaria riflessione e senza aver predisposto tutto quanto necessario per poter adempiere agli impegni assunti.

Credo che si debba consentire che noi manteniamo nei rapporti tra Governo e Parlamento quella sinceratà e quella serietà che sono doverose e necessarie.

BOSI. Abbiamo studiato per molti anni e continuiamo a studiare!

PRESIDENTE. Ella potrebbe mcdificare l'ordine del giorno in questo senso: « impegna il Governo a presentare, ove reperisca i fondi ».

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevole Ministro, mi pare che la questione non sua così grave perchè ci sono due parti dell'ordine del giorno strettamente connesse, da una parte si chiede la presentazione di un piano organico, nella seconda parte noi suggeriamo la questione del reperimento dei fondi.

PRESIDENTE. È una questione di diritto costituzionale.

FIORE. Il parlamentare non è sempre in condizione di poter indicare le fonti di finanziamento.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Se si tratta di una questione di copertura di spesa devo avvertire il Senato che nella nota di variazione i 30 miliardi che sono stati stanziati per le due leggi dei lavori pubblici e dell'agricoltura — 18 miliardi la

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

prima e 12 miliardi la seconda — vengono prelevati dalle entrate ordinarie, andando contro il voto deliberato dalla Commissione finanze e tesoro e del Senato negli scorsi esercizi, per cui le maggiori entrate ordinarie effettive di ogni esercizio, dovrebbero essere destinate esclusivamente alla diminuzione del disavanzo, mentre per tutte le altre spese straordinarie si deve provvedere con le entrate extra tributarie. Nella nota di variazione è dato conto di 89 miliardi, di cui 30 miliardi sono prelevati dalle entrate ordinarie in via eccezionalissima, data la causale anche essa eccezionale.

BITOSSI. Ma noi indichiamo come trovare i denari.

BERTONE. Un momento. Quindi avverto che se si tratta di un problema di copertura in questo esercizio, non è possibile andare al di là di quanto indicato nella nota. . . (interruzioni dalla sinistra); se viceversa si tratta di provvedere ad un problema che è in sviluppo, che deve essere studiato, non credo che ci siano difficoltà da parte del Governo ad accettare l'invito a studiare questo problema ed a presentarlo con proposte concrete.

PRESIDENTE. Onorevole Bosi, io penso che si possa risolvere la questione adottando questa formula: « Il Senato preso atto, ecc.: impegna il Governo ad organizzare l'emissione di un prestito nazionale che abbia carattere forzoso per i grandi gruppi... allo scopo: 1) di formulare al più presto un piano organico, ecc. ». Il Senato infatti non può impegnare il Governo a presentare dei progetti senza prima indicare la fonte di finanziamento.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, mi pare che la cesa possa essere risolta anche così, per quanto in generale prima si espone la legge e poi si pensa al finanziamento. Ad ogni modo possiamo anche fare il contrario, per cui accetto la modifica.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE Invitare il Governo a provvedere nel modo migliore che crederà e che gli sarà possibile a questa es genza, è invito o raccomandazione che può essere accettata. Ma dire fin d'ora al Governo che sia impegnato a fare un prestito nazionale forzoso, mi pare fuori luogo. (Interruzioni dalla sinistra). Il Governo potrà, quando abbia accertato il fabbisogno, provvedere nel modo che stimerà più conveniente: con i conti correnti, con prelievi dalla Cassa depositi e prestiti, col conto corrente di Tesoreria, con la Banca d'Italia. La sciate dunque che il Governo studi il modo migliore, ma non parlate fin d'ora di un prestito nazionale forzoso; questo è assolutamente fuori di luogo. Quando, a studi compiuti, il Parlamento stabilirà il da farsi, il Governo sarà allora obbligato a trovare i mezzi necessari, e non mancherà al suo compito.

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Poichè la questione è tornata al punto di partenza, manteniamo l'ordine del giorno come è stato presentato ed insistiamo per la votazione.

MENGHI. Demando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Poichè si insiste nel chiedere un impegno specifico del Governo, la Commissione non può accettare l'ordine del giorno.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Debbo aggiungere ancora qualche parola a quanto ho detto precedentemente, percenè siano precise e chiare le intenzioni e la

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

metivazione, per cui non accetto l'ordine del giorno.

Prima di tutto non posso accettarlo perchè la prima parte dell'ordine del giorno significa que sto, che non esistono già in atto nel nostro Paese dei piani organici di difesa del suolo, il che vuol dire ignorare integralmente una politica che si è svolta e si va svolgendo in questi anni. Noi abbiamo dei piani organici attualmente in atto, per la difesa del suolo, e vi sono le varie leggi che il Senato conosce. Vi sono programmi che riguardano la Cassa per il Mezzogiorno, le zone depresse del centro-nord, il Ministere dell'agricoltura e quello dei lavori pubblici. Vi è quindi già una impostazione programmatica la quale corrisponde a questa esigenza.

In secondo luogo, si chiede di più. Si evince molto bene dall'ordine del giorno che il di più viene richiesto non solo in termini di coordinamento, ma anche in termini di maggiori stanziamenti. Ora, sull'uno e sull'altro di questi fini, cioè sia per quanto riguarda le prospettive di maggiori stanziamenti, sia per ciò che concerne l'esigenza di maggior coordinamento, si può concerdare. Però, se si chiede in questo momento un impegno del Governo a presentare un programma di questo genere, il Governo non può prendere tale impegno a cuor leggero, perchè, assumendo un impegno rafforzato da una votazione, il Governo deve mantenerlo, e, trattandosi di un impegno politico, non è serio che ci ripresentiamo di qui a sei mesi dicendo: non abbiamo potuto fare.

Poichè non sono in condizioni di potere assicurare in questo momento che l'impegno, nella forma in cui è richiesto dall'ordine del gior no, può essere mantenuto, credo che nessuno mi potrà far carico di questo « no », che debbo opporre all'ordine del giorno.

Vi è poi una terza considerazione. Qui si indica in modo specifico una fonte di reperimento dei mezzi. Non desidero esprimere a questo proposito un parere di merito, ma debbo dire solo che non sono in grado di dire in questo momento (non lo potete pretendere dal Ministro dell'agricoltura) se sia o no possibile una operazione di questo genere e quale incidenza essa possa avere sulla situazione finanziaria

del Paese. Come posso dire di sì ad un ordine del giorno, poggiato solo su affermazioni non corroborate da un esame approfondito della materia, se si pensa alla responsabilità che incombe al Governo nei confronti del Parlamento, quando assume degli impegni?

Per queste considerazioni, mentre confermo di essere disposto ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, debbo pregare il Senato di respingerlo, se esso verrà posto in votazione.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno dei senatori Sereni e Bosi.

CARELLI, Segretario:

« Il Senato, preso atto del dibattito sviluppatosi nell'esame dei disegni di legge relativi agli immediati e urgenti provvedimenti imposti dalle alluvioni e dalle calamità climatiche che recentemente hanno colpito vaste zone del Paese;

impegna il Governo a presentare al più presto al Parlamento un piano organico di difesa del suolo nazionale che comporti sistematiche opere di regolamento di corsi d'acqua, e di sistemazione di bacini idrici, in stretta connessione con un programma di incremento delle attività agricole e industriali e di tutela delle aziende e proprietà contadine:

invita il Governo, a provvedere ai finanziamenti di tale organico programma, ed al risarcimento dei danni sofferti dalle aziende contadine in conseguenza delle calamità degli anni 1955-56 e 1956-57 a mezzo della emissione di un prestito nazionale che abbia carattere forzoso per i grandi gruppi monopolistici meccanici, elettrici, chimici e zuccherieri».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Seguono due ordini del giorno, rispettivamente del senatore Alberti e del senatore Iorio. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questi ordini del giorno,

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

MERLIN UMBERTO, relatore. L'argomento trattato dai due ordini del giorno è importantissimo ed io credo che debbano essere presi in considerazione dal Governo per quei provvedimenti che esso crederà di attuare. La Commissione propone che i due ordini del giorno siano accettati con raccomandazione vivissima perchè il Governo intervenga per ogni possibile provvidenza.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Li accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CARELLI, Segretario:

TITOLO I

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRI-COLE DEL DELTA PADANO, DEL PIEMONTE, DELLA VALLE D'AOSTA E DELLA LOMBARDIA DANNEG-GIATE DALLE ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI VERIFICATESI NEL MESE DI GIUGNO 1957.

Art. 1.

A favore delle aziende agricole delle zone del Delta Padano, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Lembardia, che saranno delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, danneggiate dalle eccezionali calamità naturali, verificatesi nel mese di giugno 1957, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale, ai fini del r'pristino dell'efficienza preduttiva delle aziende medesime

PRESIDENTE. Per questo articolo, i senatori Cerutti, Merlin Angelina, Tibaldi e Mancinelli hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Dopo le parole: « con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con

quello del tesoro » aggiungere le altre: « sentiti i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Lombardia, del Piemonte, di Rovigo e di Venezia e il presidente del Consiglio della Valle d'Aosta ».

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza penso che dopo le parole « sentito » si debbano aggiungere le altre: « rispettivamente, per la parte che li riguarda ». Senatore Cerutti è d'accordo?

CERUTTI. D'accordo.

PRESIDENTE. Invito allora la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione è contraria per una ragione molto semplice. Noi dimostreremo dopo, che vogliamo avere il massimo riguardo per gli Enti locali, ma non si può in una procedura, che ha bisogno della maggiore sollecitudine, che ha la esperienza delle leggi precedenti, mettere a f'anco del Ministro dell'agricoltura tutti questi Enti. Non bisogna ingombrare il campo con tutti questi pareri, perchè sarebbe un atto controproducente.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Condivido il parere dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cerutti, mantiene il suo emendamento?

CERUTTI. Lo mantengo, perchè l'emendamento ha questo semplice scopo: che non siano mai dimenticati, in nessuna nostra legge, gli enti locali, e questo per ossequio ad un principio sancito dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Cerutti, Merlin Angelina ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato),

546ª SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Sempre sull'articolo 1, i senatori Cerutti, Merlin Angelina, Tibaldi e Mancinelli hanno proposto il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « nel mese di giugno 1957 », con le altre: « nella primavera del 1957 e fino all'entrata in vigore della presente legge ».

A sua volta il relatore, senatore Merlin Umberto ha inoltre proposto, a nome della Commissione, il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « nel mese di giugno 1957 » con le altre: « nei mesi di maggio e giugno 1957 e dalle mareggiate del novembre 1956 e successive. ».

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo accetta la formulazione del senatore Merlin Umberto.

CERUTTI. Ritiro l'emendamento e aderisco a quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

TOMÈ, Segretario:

Art. 2.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti;

- a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, nonchè a lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;
- b) al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed al trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda.

Il contributo non può eccedere il limite del 67 per cento, del 52 per cento, e del 40 per cento della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposto un indennizzo pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'alluvione.

La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma in beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

PRESIDENTE. I senatori Page e Monni hanno presentato alla lettera a) un emendamento. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario. Nel primo comma, alla lettera a), dopo le parole: « di canali di scolo e di provviste di acqua », aggiungere le altre: « e delle opere relative ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ed esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI. La Commissione è favorevole.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Page e Monni, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sulla lettera c) dell'articolo 2 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

TOMÈ, Segretario:

Nel primo comma, alla lettera c) aggiungero in fine le parole: « e delle sementi ».

SPEZZANO, RISTORI, BOSI, COLOMBI.

'Nel primo comma, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

- « d) all'acquisto di sementi;
- e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte ».

CERUTTI, MERLIN Angelina, TIBALDI.

Nel primo comma, dopo la lettera c) aggiungene le seguenti:

- « d) all'acquisto di sementi;
- e) alla ricostruzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte ».

MERLIN Umberto, relatore.

SPEZZANO. Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello presentato dal senatore Merlin Umberto.

CERUTTI. Anche io ritiro l'emendamento e aderisco a quello presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo accetta l'emendamento del relatore.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

CARELLI. L'emendamento favorisce i danneggiati, ma vorrei ch'edere all'onorevole Ministro se ritiene ugualmente compatibile questo emendamento con il terzo titolo, circa le provvidenze creditizie, le quali fanno appunto cenno di prestiti per la conduzione dei fondi. Chiedo se è possibile cumulare il primo beneficio con il secondo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Evidentemente no, perchè non si possono cumulare due benefici aventi la stessa finalità. O si usufruisce del beneficio del credito a basso tasso di interesse o di quello del contributo in capitale. Qui prevediamo le due forme, ed io accetto questa formulazione con la chiara precisazione che l'un beneficio è incompatibile con l'altro: o si usufruisce dell'uno o si usufruisce dell'altro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 2 con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole relatore, e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma dell'articolo 2 sono stati presentati tre emendamenti, se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) non può eccedere il limite del
67 per cento, del 52 per cento, del 40 per cento
della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende. Il contributo per le spese
di cui alle lettere d) ed e), pari al 40 per cento
delle spese stesse, è accordato esclusivamente
alle piccole aziende ».

MERLIN Umberto, relatore.

Nel secondo comma sostituire le parole: « Il contributo non può eccedere il limite del » con le altre: « Il contributo sarà corrisposto nella misura del ».

CERUTTI, MERLIN Angelina, TIBALDI.

Nel secondo comma, sostituire alle parole: « il limite del 67 per cento, del 52 per cento e del 40 per cento » le altre: « il limite dell'80 per cento, del 55 per cento, del 20 per cento ».

SPEZZANO, RISTORI, BOSI, COLOMBI.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questi emendamenti.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

MERLIN UMBERTO, relatore. Ho già dichiarato che la Commissione è contraria all'emendamento Spezzano. Non voglio quindi ripetermi.

Per gli aumenti è chiaro che noi non potremmo essere tendenzialmente contrari. Ma poichè il Ministro ci ha avvertiti che i limiti della spesa sono stati conteggiati con quelle percentuali, dobbiamo necessariamente essere contrari. Siamo poi contrari, per ragioni di principio e anche per non andare contro a quanto stabilito dalla legge del 1952, alla diminuzione per le grandi aziende.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Accetto l'emendamento Merlin a questo comma, perchè bisogna aggiungere che si dà il 40 per cento delle spese per le sementi e per le scorte vive e morte.

Sono contrario all'emendamento Spezzano, che aumenta i contributi per alcuni e li diminuisce per altri.

Vorrei infine pregare il senatore Cerutti di riflettere se sia migliore la formula da lui proposta o la formula originaria, soprattutto in relazione a questi due emendamenti di cui ci stiamo occupando. Stabilire che il contributo deve essere fisso, mentre non apporta, credo. nessun vantaggio a coloro ai quali dobbiamo dare il 67 per cento, giacchè nei loro confronti non si lesina nè si dà al di sotto di questa percentuale, toglie, d'altro canto, la possibilità in qualche caso di non erogare integralmente il 40 per cento alle grandi aziende, quando le condizioni di esse siano tali da non richiedere necessariamente che si eroghi integralmente il contributo. Pertanto, se resterà questa certa latitudine, mentre alle piccole aziende non diminuiremo il 67 per cento, si potrà dare il caso che non arriviamo al 40 per cento per le grandi, perchè le condizioni obiettive non lo richiedono. Quindi, a mio avviso, è migliore una formula più lata.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Non credo sia necessario illustrare i motivi del mio emendamento, che emergono chiaramente dal testo.

Noi siamo di fronte ad una affermazione del Ministro, che del resto è inoppugnabile, tanto che sarebbe venir meno alla stima che abbiamo per lui se avessimo supposto che avesse potuto dire qualcosa di diverso. In questo momento non si può conoscere esattamente la misura del danno delle alluvioni se non attraverso un calcolo induttivo. Col progetto in esame viene stanziata una somma presuntivamente calcolata e che l'onorevole Ministro ha detto verrà aumentata con un altro progetto di legge se non basterà. Ma il sistema della legge è rigido o no? L'articolo 7 dice: tenuta presente la disponibilità di fondi assegnati alla Provincia. Dunque c'è una divisione preventiva per provincia, dei fondi, e poi una divisione tra le varie aziende nell'ambito di ogni provincia di una somma predeterminata. Questo sistema finisce per originare la persuasione che anche involontariamente ci siano trattamenti diversi da luogo a luogo, cioè delle ingiustizie. Potrebbe accadere che in una provincia la larghezza di fondi disponibili consenta di far rispettare la percentuale del 67 per cento, mentre la ristrettezza dei fondi stessi per un'altra provinvia potrebbe far diminuire questa aliquota al 52 per cento e l'aliquota del 52 per cento al 40 per cento. Col sistema della proposta di legge, se i calcoli del danno risulteranno inesatti, non vi sarà aumento di stanziamenti, ma diminuzione di aliquote. Comunque per venire incontro al desiderio del Ministro propongo di dire: « Il contributo sarà corrisposto nella misura del 67 per cento, del 52 per cento e fino al 40 per cento della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende ». Così almeno per le piccole e le medie aziende il contributo sarà commisurato esattamente al danno subito nell'aliquota prevista.

RISTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. In base alla mia esperienza avuta nel passato, quando si applicava la legge 31 per i miglioramenti fondiari, posso dire che vi erano delle Commissioni in cui prevalevano i funzionari dell'Ispettorato dell'agricoltura che arrivavano a considerare medie aziende fattorie

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

di grandi proprietà di terre, in qaunto prendevano come unità la singola azienda e non la grande proprietà nel suo insieme e si giungeva così all'assurdo che ad esempio al Corsini, con una proprietà di oltre 20 mila ettari, novece del 40 per cento come massimo si dava il 52 per cento. (Interruzione del senatore Carelli). Ne sono testimone perchè facevo parte a quell'epoca della Commissione della provincia di Firenze ed invito il senatore Carelli a tener presente questa mia testimonianza.

Quindi sarebbe opportuno dare disposizioni categoriche agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, perchè si eviti una applicazione non conforme allo spirito della legge.

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Questi poteri discrezionali affidati a funzionari periferici hanno una certa capienza. Prego comunque che, coeteris paribus, si tenga conto del danno sofferto dalle rispettive zone.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Qui ci troviamo di fronte ad una interpretazione di carattere tecnico. Abbiamo grandi, medie e piccole aziende e non abbiamo un criterio ben definito per la determinazione di queste categorie. Abbiamo però l'articolo 5 del Regolamento della legge del 1949 che stabilisce che sono piccole aziende quelle che non assorbono più di 5 unità lavorative, che sono medie aziende quelle che oltrepassano queste unità e sono grandi aziende quelle che oltrepassino le 80 mila lire di reddito nel 1939. Questo è il Regolamento. Avevo pregato l'onorevole Ministro di dare, nella determinazione di queste categorie, alle Commissioni provinciali la possibilità di definire le singole posizioni, cioè di volta in volta, per la presenza, e non può essere diversamente, di numerosi elementi di giudizio e di rimandare alle Commissioni stesse la facoltà riconosciuta agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura dal decreto legislativo presidenziale del 1º luglio 1946, n. 31. Onorevole Ministro, la mia è una raccomandazione e un invito a mantenere fermo il principio della semplicità della norma legislativa in agricoltura.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. La Commissione è del parere che si debba procedere sulla norma della vecchia legge 1º luglio 1946, n. 31. Noi della Commissione di agricoltura (e lo ricordo anche ai colleghi dell'altra sponda) abbiamo accettato sempre quella discriminazione, cioè una cifra per le piccole aziende, una cifra per le medie, una cifra per le grandi. Non abbiamo mai escluso le grandi aziende. Quindi queste percentuali, che oggi si prospettano, sia dall'onorevole Merlin, che dai senatori della Sintstra, è bene che siano ritirate per ricalcare la norma della legge n. 31, che abbiamo tenuto sempre presente anche per l'ultima legge dei 10 miliardi a favore degli olivicoltori.

PRESIDENTE. Mi è ora pervenuto il testo della proposta del senatore Cerutti tendente a modificare nel seguente modo la prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Merlin Umberto, relatore:

« Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) verrà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questa proposta.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione lo accetta.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo così formulato secondo la proposta del senatore Merlin Um-

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

berto, modificata, nella prima parte, dal senatore Cerutti:

«Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) verrà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende. Il contributo per le spese di cui alle lettere d) ed e), pari al 40 per cento delle spese stesse, è accordato esclusivamente alle piccole aziende».

Chi lo approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel terzo comma, le parole: «il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari, ed ». Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

CARELLI. Ho presentato questo emendamento perchè generalmente noi ci rivolgiamo ai coltivatori diretti, e coltivatori diretti sono coloro che utilizzano nel fondo con i propri familiari, i due terzi della capacità lavorativa. Gli altri non fanno parte della categoria dei coltivatori diretti. Ponendo quindi una limitazione, potremmo seriamente turbare l'applicazione pratica di questa norma. Ad evitare tali turbamenti ed equivoci vorrei pregare la Commissione ed il Governo di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione dichiara di accettare l'emendamento Carelli perchè in sostanza la definizione giuridica del coltivatore diretto è ormai fissata dalla legge ed anche dalla giurisprudenza, per cui sono d'accordo che possono essere utilmente tolte queste parole.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Carelli, tendente a sopprimere nel terzo comma le parole: « Il cui reddi-

to non ecceda le loro normali esigenze familiari ed », emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre al terzo comma, i senatori Spezzano, Bosi e Colombi, propongono di sostituire alle parole « pari al 70 per cento del valore » le altre « pari all'80 per cento del prezzo di mercato ».

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Ritiriamo l'emendamento, perchè precluso da precedente votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Dopo il terzo comma, aggiungere il comma seguente: « Ai sinistrati bisognosi i quali abbiano subìto perdite o danni di masserizie o suppellettili o scorte alimentari o allevamenti zootecnici domestici sarà corrisposto un indennizzo pari al valore della perdita o del danno subìto ».

PRESIDENTE. Lo stesso criterio è sostenuto in due emendamenti successivi, il primo dei senatori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi, il secondo dei senatori Spezzano, Bosi e Colombi, tendenti ad aggiungere un quinto ed un sesto comma all'articolo 2. Si dia lettura di questi emendamenti.

TOMÈ, Segretario:

- « Aggiungere il seguente quinto comma:
- « Ai compartecipanti, ai mezzadri e coloni, ai coltivatori diretti ed in genere ai lavoratori agricoli di ogni categoria, sarà corrisposto un

546ª SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

indennizzo pari al 100 per cento dei redditi di lavoro perduti a causa dell'alluvione »;

« Aggiungere il seguente sesto comma:

« Alle piccole aziende sarà corrisposto l'intero prezzo dei frutti pendenti perduti, mentre alle medie aziende la corresponsione avverrà nella misura del 50 per cento ».

SPEZZANO, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Ritiro il mio primo emendamento, che si riferisce ai mezzadri, ai coloni, ai coltivatori diretti e aderisco al primo emendamento del collega Cerutti. Resterebbe poi il secondo emendamento, che riguarda i frutti pendenti, cioè una materia diversa. Pertanto ritiro anche questo emendamento ed aderisco all'articolo 2-bis proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Angelina ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MERLIN ANGELINA. Io che ho visto le miserie e le conseguenze delle alluvioni del Polesine — che non dirò « mio » come fa il collega Merlin Umberto — affermo che qui non si tratta solo di compartecipanti, di mezzadri e di coloni, ma di un'altra categoria, cioè dei poveri braccianti, che lavorano pochi giorni all'anno e che hanno ben poche masserizie e quattro o cinque galline. Per costoro si domanda un indennizzo pari al valore delle cose perdute. Non si spaventi l'onorevole Ministro perchè tutto compreso non saranno molti milioni.

Rilevo inoltre che questa norma si ritrova anche nell'articolo 21 della legge 23 maggio 1951 sulla Calabria, Pertanto spero che la Commissione ed il Governo vorranno accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, relatore. Innanzitutto la Commissione, d'accordo con il Governo, dà formulazione precisa a quella riserva che si era fatta per i frutti pendenti. Il testo dell'articolo che la Commissione ha l'onore di presentare dice così: « Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge, che per effetto delle calamità naturali verificatesi nei periodi indicati nell'articolo stesso abbiano perduto non meno della metà del reddito lordo totale, è concesso, a parziale reintegro del capitale, un contributo nella misura massima del 50 per cento dei frutti pendenti delle principali culture perdute. Il contributo andrà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziale e compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali a norma del contratto».

Per quel che riguarda i sinistrati bisognosi, siccome non si tratta di voce di grande importanza, la Commissione si rimette a quel che dirà l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mentre posso prendere in esame, sia pure con molte perplessità, emendamenti del tipo di quello presentato dall'onorevole relatore, per quanto concerne quello della senatrice Angelina Merlin, che riguarda un'opera di pura assistenza, non vedo come possa essere chiamato ad esprimene una opinione il Ministro dell'agricoltura, in sede di utilizzazione di fondi che sono stati stanziati per esigenze di natura agricola.

Con questa proposta si introduce il soddisfacimento di un'esigenza di natura assistenziale. Posso dire che per l'assistenza che faremo con i 6 miliardi stanziati per le erogazioni di grano, ci indirizzeremo verso categorie agricole e non agricole, interessandoci delle scorte alimentari e degli allevamenti zootecnici. Ma per altre forme di assistenza, non vedo come io possa provvedere, con gli stanziamenti limitati che ho a disposizione con questa legge.

Quindi vorrei pregare gli onorevoli presentatori di evitare che il loro emendamento possa essere respinto, giacchè ciò potrebbe essere interpretato nel senso che il Senato ab-

546^a SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

bia bocciato questa forma di assistenza, il che non sarebbe esatto. Dal canto mio, per la parte che riguarda il mio Ministero, assicuro che farò il possibile con le disponibilità che mi sono offerte dal titolo terzo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Cerutti, mantiene il suo emendamento?

CERUTTI. Siamo sempre al punto da me accennato nella discussione generale, che la povera gente viene ammessa solo ad usufruire della beneficenza, mentre sia a titolo di risarcimento danni, sia ad altri titoli, si riconosce un diritto da parte degli imprenditori ad avere il contributo.

A parte tale irrinunciabile questione di principio, ricordo al signor Ministro che anche la legge per la Calabria conteneva la disposizione, da cui è copiato il nostro emendamento, e nessuno si è mai pensato di dubitare che il risarcimento per i danni alle masserizie, suppellettili o allevamenti zootecnici domestici, discendesse da titolo diverso dal risarcimento per i danni alle aziende agricole.

Noi vogliamo che ai sinistrati bisognosi non sia fatta la carità, ma che essi abbiano il diritto, che spetta loro, di essere risarciti di quelle povere masserizie e di quei poveri allevamenti zootecnici domestici che hanno perduto. Vogliamo che anch'essi abbiano non solo il beneficio, ma anche la dignità di avere il risarcimento allo stesso titolo e negli stessi modi riservato a coloro che hanno di più e non già che abbiano l'avvilimento di essere gratificati con un pugno di farina.

Mantengo pertanto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi, emendamento non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Passiamo ora all'ultimo comma dell'articolo 2.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro di precisare, nel significato concreto la parola «dimostrazione».

Evidentemente, come diceva ieri anche il senatore Gavina, per impiegare la somma bisogna possederla, e noi potremmo avere delle situazioni particolari di pagamento differito ed avere incertezza sulla dimestrazione del completamento dei lavori. Bisognerebbe pertanto stabilire il preciso significato della parola « dimestrazione » al fine di evitare possibili equivoci ed errate interpretazioni.

Dovremmo dare un significato più vasto: nella certezza, se non reale almeno presunta, che questa somma sarà reinvestita. Una dichiarazione di questo genere potrebbe eliminare molte incertezze rallentatrici.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'ultimo comma dell'articolo 2 non si riferisce alla materia dei contributi, per i quali vi è una procedura normale ormai consolidata, ma all'indennizzo che noi diamo nel caso che si sia verificata l'asportazione del terreno. La ragione di tale norma è quella di non liquidare denaro che poi vada ad altri impieghi, di cercare cioè di orientarlo sempre verso un impiego di natura agricola. Ciò corrisponde a tutta la sistematica della legge, la quale interviene proprio per rimettere in condizioni di produrre le aziende danneggiate.

Lei mi chiede: come si fa a dare questa dimostrazione? La norma indubbiamente è vaga e richiederà una precisazione in sede amministrativa. Io posso garantire che in questa materia non ci atterremo a criteri eccessivamente fiscali o burocratici, ma vorremo in qualche modo avere la certezza che i fondi che noi eroghiamo vengano destinati ad impieghi agricoli. Si vedrà il miglior modo per poter attuare la norma.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

CONDORELLI. Perchè parlare di reimpiego? È più esatto parlare di impiego.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. È giusto. Accetto la modificazione in questo senso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2 con la sostituzione della parola « del reimpiego » con le altre « dell'impiego », secondo la proposta del senatore Condorelli accettata dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione ha presentato un articolo 2bis. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

Art. 2-bis.

Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge che, per effetto delle calamità naturali verificatesi nei periodi indicati nell'articolo stesso, abbiano perduto non meno della metà del reddito lordo totale, è concesso a -parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle principali colture che siano andati perduti.

Il contributo andrà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali, a norma di contratto.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

COLOMBO. Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Governo lo accetta ma a malincuore perchè costituisce un cattivo precedente. PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2-bis proposto dalla Commissione, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cerutti, Merlin Angelina, Tibaldi e Mancinelli, hanno proposto un articolo 2-bis Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Art. 2-bis.

« I proprietari sono obbligati a provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati e delle culture distrutte assumendo la necessaria mano d'opera attraverso imponibili straordinari. I proprietari e affittuari coltivatori diretti sono autorizzati a servirsi della mano d'opera familiare.

Qualora nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge il proprietario del fondo non abbia provveduto alle opere di ricostruzione e di ripristino di cui all'articolo precedente, l'Ispettorato agrario provinciale può surrogarsi al proprietario stesso nella esecuzione delle opere a spese dell'obbligato che in tal caso decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Per il recupero della somma che sarà liquidata dall'Ispettorato stesso e approvata dall'Intendente di finanza, spetteranno i privilegi e le modalità di esazione delle imposte dirette. Il relativo carico di ruolo potrà essere ripartito in non più di dieci annualità e maggiorato del tasso legale di interesse. Si applica anche in tal caso il disposto del secondo comma dell'articolo 9».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CERUTTI. La prima parte di questo emendamento contiene una affermazione di principio che manca nella legge e che credo sia decessaria, cioè l'obbligo da parte dei proprietari danneggiati di rimettere in pristino, indipendentemente dal contributo dello Stato, le colture. Ma non può esservi dichiarazione di obbligo, senza comminatoria di sanzioni.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

E sanzioni sono: la possibilità che l'Ispettorato agrario provinciale si surroghi nell'opera di ripristino delle colture che i proprietari amettano di eseguire. Naturalmente in questo caso decadono del beneficio del contributo statale e devono pagare la spesa incontrata dallo ispettorato nei modi indicati nell'emendamento. Mi pare che ciò corrisponda proprio alla finalità della legge che senza l'emendamento rimarrebbe monca. Per quale motivo lo Stato fa il sacrificio dei miliardi che sono stati stanziati? Lo fa perchè queste zone abbiano i ripristina colturale, fiducioso nell'iniziativa privata.

Ma ove l'attività dell'iniziativa privata venga meno, deve esserci una sanzione a carico di chi tenda per inerzia, ritardo o incapacità a frustrare i fini produttivistici della legge: la perdita dei benefici e la possibilità che lo Stato si sostituisca a spese di chi ha mancato, nel ripristino culturale delle aziende danneggiate.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI. La Commissione è contraria per il fatto che tutto quello che è scritto nell'articolo 2-bis è già regolamentato dalla legge precedente.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Capisco gli argomenti che sono stati portati e che non mi trovano contrario in linea di principio; però non riesco a prevedere esattamente dove arriveremmo inserendo una norma di questo genere in una legge, perchè essa implica una serie di conseguenze. Prima di tutto c'è l'affermazione di un imponibile straordinario di mano d'opera. Ora, prima di fare una affermazione di questo genere e di esigere per legge tale imponibile, controlliamo la situazione in loco, e, siccome abbiamo gli strumenti legislativi per poter imporre oltre all'imponibile il super-imponibile, vedremo se esso sarà necessario o meno. Qui invece si dice: «I proprietari sono obbligati a provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati e delle colture distrutte assumendo la necessaria mano d'opera attraverso imponibili straordinari». In sostanza, non è accettabile una imposizione di questo genere per legge, senza avere esaminato la situazione *in loco*.

Poi si dice: « I proprietari e affittuari coltivatori diretti sono autorizzati a servirsi della mano d'opera familiare ». Questa è una norma che io invece accoglierei; nel caso che non approviamo tutto l'articolo, cercheremo di aggiungere questo comma perchè abbiamo già accettato il principio cui essa si ispira nella legge per la olivicoltura, ed è opportuno che lo ribadiamo in questa sede: in altri termini, i proprietari ed affittuari coltivatori diretti possono fruire del contributo che noi diamo, utilizzando la mano d'opera familiare.

Per quanto riguarda il termine e l'esecuzione di ufficio, avrei qualche preoccupazione per questo motivo: prima di tutto perchè non credo ci possa essere interesse a non eseguire le opere di ripristino, in quanto qui si tratta di rimettere l'azienda in condizioni di produrre. Quindi non è pensabile alcun interesse contrario. Nel caso in questione non si tratta di un interesse a fare un miglioramento, ma si tratta proprio di ripristinare gli elementi essenziali dell'azienda. Mi preoccupa poi soprattutto la seconda norma: perchè l'Ispettorato agrario provinciale possa effettuare l'esecuzione di ufficio, io debbo essere in grado di anticipargli i fondi necessari, recuperandoli in dieci anni, come dice la norma proposta. Ed allora su quali somme faremmo gravare la possibilità dell'anticipazione? Occorre tener presente che questi fondi sono stanziati per dare i contributi: se noi li utilizzassimo perfino per pagare in toto il ripristino, recuperando poi le relative somme in dieci anni. è evidente che le possibiltà di utilizzazione di questi fondi per i contributi diminuirebbero.

Queste preoccupazioni mi portano ad essere contrario all'emendamento, fatta eccezione per quella parte che accetta un principio già fissato nella legge sull'olivicoltura e che è opportuno ripetere anche in questa occasione.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Vorrei chiarire quello che è il concetto fondamentale che ci ha suggerito questo emendamento, e dico francamente che mi sarei aspettato che la Commissione ci avesse spiegato la ragione per cui ha espresso parere contrario.

Non si tratta di introdurre un principio nuovo, perchè nella nostra legislazione l'istituto della surrogazione si trova in molti settori. Noi ci troviamo di fronte all'esigenza, questo è l'obiettivo del disegno di legge, che siano ripristinate le opere e le condizioni perchè possano essere restituite alla produzione le terre danneggiate. L'onorevole Ministro dice che è difficile, che forse non è mai avvenuto e non avverrà che dei proprietari non facciano queste opere. Non sono dello stesso avviso, perchè ci sono dei proprietari i quali dicono: io ho il 40 per cento, e siccome non ho condizioni favorevoli per integrare la somma che manca, non mi conviene fare queste opere. Casi del genere se ne sono già verificati, e poichè l'economia generale impone che queste terre siano restituite alla produzione, mi pare che, proprio in relazione a quello che è il fine della legge, che riguarda non soltanto i singoli danneggiati, ma l'economia generale, questo principio dovrebbe essere introdotto ed accettato. Non capisco perchè il Ministro sia incerto, però ho avvertito che egli, nella sua intelligenza, ha ritenuto senza affermarlo apertamente, che è giusto il fondamento cui si ispira il nostro emendamento. Sottopongo ancora alla riflessione dell'onorevole Ministro e della Commissione, nonchè del Senato, la possibilità di introdurre questo emendamento, sia pure con qualche variante sulla quale ci potremo accordare.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2-bis proposto dai senatori Cerutti, Merlin Angelina, Tibaldi e Mancinelli, emendamento non accettato né dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

In seguito alle dichiarazioni del Governo, i senatori Cerutti, Merlin Angelina, Tibaldi e Mancinelli hanno presentato un articolo 2-ter. Se ne dia lettura.

CARELLI, Segretario:

« I proprietari e affittuari coltivatori diretti, per provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati e delle culture distrutte, sono autorizzati a servirsi della mano d'opera familiare ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 2-ter accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Art. 3.

Il contributo per le opere di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 2, può essere concesso anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi degli eventi considerati all'articolo 1 della presente legge e prima dell'entrata in vigore della legge stessa, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualsiasi titolo concessi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TOMÈ, Segretario:

Art. 4.

Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « da Consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo», le altre: « purchè a statuti che prevedano il voto pro capite degli aderenti».

Il senatore Spezzano ha facoltà di svolgerlo.

SPEZZANO. Io comprendo benissimo che non posso pretendere oggi, con questa Aula e questa stanchezza, uno sforzo così forte da parte del Ministro. Mi auguro però che il Ministro non voglia costringermi allo sforzo di un discorso e che voglia dichiarare perlomeno che, se si costituiscono dei consorzi che prevedono il voto pro capite, il suo Ministero non si servirà, come sempre fa, delle cesoie per distruggere il voto pro capite, non approvare gli statuti ed imporre il voto plurimo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Veramente speravo che il senatore Spezzano, che è stato molto cortese, lo fosse sil punto di evitarmi di parlare, in modo da non compromettere l'argomento nè in un senso nè nell'altro.

Se posso ancora abusare della sua pazienza, gli chiederei di farmi fermare a questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, mantiene il suo emendamento?

SPEZZANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE, Metto allora ai voti l'articolo 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

TOMÈ, Segretario:

Art. 5.

Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge - semprechè il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 — l'importo delle rate scadenti entro il 31 dicembre dell'anno in corso, aumentate dei relativi interessi, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso Istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario, bastando, a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

Le facilitazioni previste nel comma precedente sono estese anche alle altre rate che scadranno entro l'anno 1958.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Cerutti, Merlin Angelina, Mancinelli e Tibaldi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente: « Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge - sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 — i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1958 e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1º gennaio 1959 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità

546ª SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo».

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CERUTTI. Signor Presidente, si tratta più che altro di una migliore formulazione tecnica. Io ho osservato che nel testo proposto dal Ministro vi è questo inconveniente, che, se il mutuo in essere scade, per esempio, in capo a due anni, il nuovo mutuo per le rate non pagate non può essere ammortizzato che in due anni, se scade per combinazione tra dieci anni, allora si può dilazionare in dieci anni.

È una cosa di non grande importanza, ma mi sembra che sia più perfetto dal punto di vista tecnico coacervare il capitale e le rate scadute e non pagate, fare una nuova liquidazione delle rate costanti e prorogare di altrettanti semestri la durata del mutuo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei pregare di chiarirmi la differenza sostanziale tra i due articoli.

CERUTTI. Le due o tre rate semestrali che vengono non pagate, secondo il progetto di legge costituiscono un altro mutuo aggiuntivo, il quale va in ammortamento per altrettanti anni quanti sono quelli del mutuo originario. Io invece propongo di prorogare di tre o quattro semestralità, quante sono quelle che non si pagano all'attuale scadenza, la durata totale del mutuo; questo per evitare, nel caso che il mutuo vada a scadere, per esempio, fra un paio d'anni, che si debbano cumulare i pagamenti delle rate originarie e di quelle postergate, nel breve termine di vita residuale del mutuo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Adesso che ho ben compreso la differenza fra i due articoli, dirò che indubbiamente vi sono delle ragioni a sostegno dell'emendamento. Debbo tuttavia far rilevare che, mentre la norma proposta non produce alcuna conseguenza per ciò che riguarda i mutui di miglicramento che si fanno con il contributo dello Stato nell'interesse, vi è però un sistema di credito per il quale l'emendamento Cerutti può portare degli inconvenienti, vale a dire quello dei mutui concessi in base alla legge n. 949.

Ella, senatore Cerutti, sa che questa legge prevede un'anticipazione di capitali agli Istituti di credito da parte dello Stato; tutto il meccanismo della legge è collegato al rientro annualmente di questi capitali, per poter erogare nuovi mutui. Ora, quanto più noi dilazioniamo i rientri, e in questo caso noi aumenteremmo il termine anche di due anni, tanto più, evidentemente, veniamo a turbare tutto il piano di rientro ed il successivo reimpiego dei capitali.

Questo è l'unico timore che ho, giacchè per i mutui di miglioramento normali vi saranno ripercussioni sul credito, ma non tali da destare preoccupazioni. Ad ogni modo, mi rimetto al Senato il quale si regolerà secondo la sua saggezza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Cerutti ed altri, tendente a sostituire il primo ed il secondo comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultime comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

546^a SEDUTA

DISCUSSIONI

5 LUGLIO 1957

TOMÈ, Segretario:

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, la esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, dovrà risultare da attestazioni del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'Ispettorato ripartimentale forestale.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 5 sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quelli sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Page e Monni hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Dopo il primo comma, aggiungere il comma seguente: « Nella Valle d'Aosta gli accertamenti preventivi e consuntivi in ordine alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, nonchè l'approvazione dei progetti ed il collaudo, sono demandati all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. Il senatore Page ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PAGE. Per l'articolo primo del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, numero 532, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Aosta, come pure l'ufficio provinciale commercio e industria e agricoltura, sono stati soppressi e questi servizi sono stati demandati alla valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale, e cioè per mezzo dell'Assessorato all'agricoltura. Di modo che io chiedo che per questi servizi demandati dall'articolo 6 del disegno di legge sia indicato appunto l'Assessorato all'agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, relatore. Se c'è già una legge, non ritengo ci sia bisogno di questa precisazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'emendamento sarebbe superfluo. perchè nell'articolo si parla di Ispettorato provinciale e di Ispettorato ripartimentale. Non esistendo questi uffici nella Valle d'Aosta, essi vengono sostituiti da quegli uffici che esercitano nella Valle le funzioni di competenza degli Ispettorati. Per maggior chiarezza dirò che nell'articolo 7, ultimo comma, è scritto che nella Valle d'Aosta i compiti della Commissione sono demandati all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, cioè abbiamo demandato ad esso i compiti che era incerto se appartenessero o no alla Valle d'Aosta, e non abbiamo parlato dell'Ispettorato perchè, non esistendo l'organo, non gli si possono attribuire compiti, In ogni caso mi rimetto al Senato.

PAGE. Onorevole Ministro, la pregherei di accettare l'emendamento.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Page e Monni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cerutti, Merlin Angelina, Mancinelli e Tibaldi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 6 le parole « eccetto quelli sulle cambiali ».

Il senatore Cerutti ha facoltà di svolgerlo.

CERUTTI. Si tratta di un inciso superfluo.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione crede che non si possa accettare questo emendamento perchè furono approvate delle disposizioni sul bollo in cui tassativamente il Ministero delle finanze ha fatto includere che qualunque beneficio sia possibile meno quello delle cambiali.

CERUTTI. Conosco benissimo questa ansia del Ministero delle finanze di non ammettere mai il beneficio dell'esenzione dal bollo delle cambiali, tanto che ne ha parlato assurdamente anche qui dove si tratta di mutui in cui cambiali non esistono.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ci può essere la cambiale agraria.

CERUTTI. L'articolo 6 non riguarda però crediti di esercizio, ma espressamente mutui a tipo fondiario. L'accenno alle cambiali è pertanto inutile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Avendo accettato l'emendamento superfluo del senatore Page, insisto sul testo governativo anche se superfluo.

PRESIDENTE. Senatore Cerutti, mantiene il suo emendamento?

CERUTTI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

TOMÈ, Segretario:

Art. 7.

Nelle provincie danneggiate è istituita una Commissione composta dal Prefetto che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Intendente di finanza. Delle Commissioni operanti nelle provincie del Piemonte e della Lombardia fanno parte anche i Capi degli Ispettorati ripartimentali forestali.

La Commissione, tenendo presente la disponibilità di fondi assegnati alla provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito maggior danno, ed in generale alla opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso le possibilità di autofinanziamento e di credito di miglioramento e di esercizio per ripristinare la efficienza produttiva dell'azienda e continuare la conduzione, tenuto anche conto della consistenza patrimoniale del richiedente.

La Commissione esprime, inoltre, il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

Nella Valle d'Aosta i compiti della Commissione sono demandati all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo sono stati presentati due emendamenti, il primo da parte dei senatori Cerutti, Merlin Angelina, Mancinelli e Tibaldi; il secondo da parte dei senatori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi, Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

Nel primo comma, dopo le parole: « composta dal Prefetto che la presiede » aggiungere le altre: « , dal presidente del Consiglio provinciale, dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura o loro delegati ».

CERUTTI, MERLIN Angelina, MANCINELLI, TIBALDI.

Nel primo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e dal Comitato provinciale dell'agricoltura ».

SPEZZANO, RISTORI, BOSI, COLOMBI.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Forse potrei proporre una formula che consenta di accettare in parte l'emendamento dei senatori Spezzano ed altri. In realtà nel disegno di legge non si è fatto riferimento ai Comitati provinciali dell'agricoltura perchè l'esistenza di questi Comitati è problematica, tanto che, mentre nella prima legge per il Polesine c'era un riferimento a tali Comitati, di essi non si fece invece menzione nella legge sulla Calabria e sul Salernitano, proprio per il suddetto motivo.

Poichè vedo che il senatore Spezzano tiene a questo emendamento, a mio avviso si può inserire l'emendamento stesso, invece che al primo comma, al terzo comma dicendo: « La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura... », il che vuol dire che il Comitato provinciale dell'agricoltura assume carattere di organo tecnico nei confronti della Commissione, che ha compiti amministrativi e finanziari.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, mantiene il suo emendamento?

SPEZZANO. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Spezzano.

MENGHI. La Commissione è d'accordo per la formula proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Cerutti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CERUTTI. La Commissione è l'organo tecnico che assegna in concreto i contributi fissati in astratto dalla legge. L'emendamento da noi proposto mira a modificarne la composizione ed ha anche un significato dal quale non possiamo decampare.

Noi riteniamo che in questa ed in ogni altra legge, organi locali non possono essere formati esclusivamente da rappresentanti locali degli organi centrali, ma che di questi organi debbano sempre e necessariamente far parte chi si vuole (Sindaci, Presidenti di Consigli provinciali), dove e come si vuole, ma che siano dei rappresentanti locali, degli uomini eletti localmente, perchè altrimenti continuiamo a dar vita ad una legislazione che è in antitesi con lo spirito della nostra Costituzione.

Per questo, anche se sarà respinto, come certamente sarà respinto, chiedo che questo emendamento sia votato perchè rimanga traccia di questa nostra continua invocazione alle autonomie locali.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

MENGHI. La Commisisone è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il senatore Cerutti non ha voluto fare un discorso molto lungo e non voglio farlo nemmeno io, ma intendo fare un'affermazione di principio. Quando parliamo di questi organi locali, dobbiamo tener conto anche di quelle che sono le loro specifiche competenze e chiamarli a rispondere nell'àmbito delle loro competenze. Se domani dovessimo fare un'operazione in materia, per esempio, di caccia e di pesca, se dovessimo fare un risarcimento di danni, se dovessimo attuare una certa politica, è evidente che potrei essere censurato se presentassi una legge nella quale non chiamassi a far parte di Comitati o di Commissioni il Consiglio provinciale, perchè il Consiglio provinciale, in base alla legge del decentramento, ha una specifica competenza in materia di caccia e di pesca. Ma in materia di contributi per l'agricoltura o in materia di opere pubbliche, non deferite al Consiglio provinciale, perchè vogliamo attribuire ai Consigli, con questa legge, competenze che essi attualmente non hanno?

Ripeto, gli organi locali debbono essere chiamati a rispondere, ma nell'àmbito delle loro specifiche competenze. Mi pare che questo corrisponda ad una sistematica organica, prescin-

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

dendo dalla quale modificheremmo continuamente le competenze di questi organi, un po' restringendole e un po' allargandole, senza una direttiva precisa. Ecco perchè sono contrario a questo emendamento.

RISTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. Faccio una considerazione che forse va incontro al desiderio del collega Cerutti. Siccome esistono i Comitati comunali dell'agricoltura per legge, anche se di fatto in molti casi funzionano malamente, e dato che vi è un riferimento ai Comitati provinciali dell'agricoltura, questi ultimi possono rivolgersi ad essi anche per l'assunzione di informazioni a favore dei danneggiati per gli aiuti che debbono essere erogati. Con ciò si potrebbero anche vitalizzare nuovamente i Comitati comunali dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma, presentato dai senatori Cerutti ed altri, emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento dei senatori Spezzano ed altri, nella formulazione proposta dal Governo, tendente ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 7, dopo le parole: « La Commissione » le altre: « sentito il Comitato provinciale dell'Agricoltura ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

PRESIDENTE. Sul quarto comma dell'articolo 7 il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e di credito di miglioramento e di esercizio ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

CARELLI. L'articolo stabilisce che la Commissione provvede anche alla concessione di contributi la quale va subordinata alla condizione che l'entità del danno, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso le possibilità di autofinanziamento. Fin qui sono d'accordo: la Commissione può pronunciarsi su questa particolare situazione. Si aggiunge poi, sempre nel quarto comma, che la concessione va anche subordinata alla condizione che l'entità del danno abbia compromesso le possibilità di credito di miglioramento e di esercizio.

Ora, come può la Commissione pronunciarsi su questa particolare situazione, sul fatto cioè che un'azienda non abbia più caratteristiche produttive tali per cui è compromessa anche la concessione del credito di esercizio? A mio avviso si tratta di un problema molto grave: non possiamo considerare un'azienda annullata completamente, per cui esisterà sempre un qualche cosa che renda possibile l'intervento del credito, e questo non può essere la Commissione a stabilirlo. Pertanto, data la non cumulabilità dei contributi e degli interventi, lasciamo libero l'interessato di scegliere tra il contributo e il credito di esercizio.

Prego l'onorevole Ministro, la Commissione e i colleghi di volere aderire alla mia proposta.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non condivido le preoccupazioni del senatore Carelli, perchè in fondo questo non è che uno degli elementi di giudizio. In sostanza, cosa si dice? Voi concedete i contributi, ma nel concederli tenete conto...

CARELLI. La concessione è subordinata.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ma in ogni caso la subordinazione è ad una valutazione complessiva nella quale entrano una serie di elementi: in primo luogo, che l'entità del danno, compresi i frutti pendenti, abbia compromesso la possibilità di autofinanziamento; in secondo luogo, che le banche autorizzate a fare il credito di miglioramento e di esercizio trovino che le condizioni dell'azienda siano tali da non poter garantire l'eventuale erogazione di tale credito. (Interruzione del senatore Carelli).

546^a SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Ritengo superfluo questo emendamento. Togliere questo elemento di giudizio alla Commissione mi sembra eccessivo. Comunque mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Carelli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

TOMÈ, Segretario:

Art. 8.

Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda.

Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), c) dell'articolo 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel terzo comma, dopo le parole: « condotto in » le altre: « compartecipazione o in altra ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI. La Commissione è contraria perchè nella parola « associativa » è compreso tutto.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Io appartengo ad una zona dove c'è la compartecipazione. Molti dicono che la compartecipazione non è una vera e propria forma associativa, ma qualcosa di ibrido. Ecco perchè ho presentato l'emendamento.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Qui si tratta di dividere il contributo che si dà per rimettere l'azienda in efficienza tra coloro che partecipano al processo di produzione, che sono associati nell'azienda. Ora vi sono diverse forme di compartecipazione. Vi è quella che rientra in pieno diritto nei contratti associativi, ed è quella che si contraddistingue dalle altre perchè contrassegnata dalla consegna materiale del fondo. Invece ve ne sono altre che sono dirette alla lavorazione e preparazione di determinate produzioni. In questo caso non si tratta di forme associative, ma di lavoro. È sostanzialmente il pagamento di un salario dato in natura e commisurato in parte al rischio di azienda.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Ho detto che la compartecipazione è una forma ibrida. C'è chi sostiene che è forma associativa in alcuni casi ed in altri no; ma nel caso del ripristino della azienda pare a me che anche quello che è il compartecipante di determinati prodotti abbia l'interesse alla miglioria dell'azienda. Altrimenti se l'azienda non viene migliorata, ne riceverà un danno anche lui. In questo senso ho presentato questo emendamento.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sono per il testo della Commissione.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Devo richiamare l'attenzione del Senato sui pericoli che un emendamento di questo genere comporta e sulle conseguenze che possono derivarne. Dichiaro pertanto che sono favorevole alla formula, tecnicamente perfetta, della « forma associativa ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Sul terzo comma dell'articolo 8 i senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Al terzo comma aggiungere in fine le parole seguenti: « e fermo restando il principio che i lavori indicati alle lettere b) e c) dell'articolo 2 saranno retribuiti dalle aziende di qualsiasi tipo agli esecutori materiali, con paghe orarie sulla base del prezzo di mercato della mano d'opera ».

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Angelina ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MERLIN ANGELINA. Il periodo aggiuntivo mi è suggerito da un fatto che non so se sia da attribuirsi al mio poco e scarso comprendonio, oppure alla forma sibillina dell'ultima frase dell'articolo. Infatti le lettere b) e c) dell'articolo 2 prevedono lavori di notevole mole. Ora vorrei sapere se questa quota afferente a ciascuna parte verrà ripartita proporzionalmente anche tra coloro che prestano la loro opera sul fondo, perchè in tal caso i lavoratori preferirebbero i fondi dove la percentuale di indennizzo è più alta. Lei è Ministro dell'agricoltura, io conosco però i polli, non quelli con le penne, ma quelli senza penne che cercano di speculare su tutto.

Avverrà questo. Per esempio, un proprietario che dà a mezzadria un determinato terreno deve ci sono piantagioni arboree, che costano poco rispetto al lavoro di scasso, potrebbe di-

re: io ho avuto il 40 per cento, tu sei mezzadro al 60 per cento, perciò io ti do il 60 per cento del 60 per cento. Di modo che chi lavora, sgobga e suda verrà ad avere una quota minore. Ho voluto invece specificare che colui che dà il lavoro materiale, sarà pagato con paga oraria sulla base del prezzo di mercato. Penso sia bene precisarlo, altrimenti andrà a finire che la mano d'opera si metterà a piantare grane di ordine sindacale.

Se il Parlamento vota una legge, lo fa evidentemente non soltanto per venire incontro agli interessi di chi è stato danneggiato, ma nell'interesse di tutto il Paese, così povero di terre e di produzione e che ha bisogno di tornare alla normalità.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed 11 Governo ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

MENGHI. La Commissione è del parere che il Senato non debba entrare in particolari di lavoro, quando ci sono già le leggi sindacali che lo disciplinano. Perciò è contraria all'emendamento.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Vorrei pregare i presentatori di ritirare l'emendamento.

Quale è il significato di questo emendamento? Se significa che quando si assume mano d'opera, si deve pagare la tariffa sindacale, mi pare che esso sia superfluo. Guai se in ogni legge dovessimo affermare questo principio, che è ormai acquisito, per cui occorre solo controllare se è applicato oppure no.

Se invece l'emendamento si inserisce in ciò che riguarda il riparto delle somme nell'ambito dei compartecipi del contratto associativo, allora mi sembra che ci sia un punto di riferimento che noi abbiamo già votato precedentemente quando abbiamo approvato l'articolo sui frutti pendenti, abbiamo precisato che il contributo per i frutti pendenti viene ripartito in relazione alla quota che ciascuna delle parti percepisce in ordine al contratto. Non ci può essere altra norma che possa guidare, anche in materia di contributi. Le parti naturalmente regoleranno i rapporti fra di loro. Se

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

si vorranno eseguire i lavori con mano d'opera salariata, si dovrà pagare secondo le tariffe sindacali.

Mi pare che introdurre un emendamento di questo genere non farebbe che dar luogo a confusione.

PRESIDENTE. Onorevole Merlin Angelina, mantiene il suo emendamento?

MERLIN ANGELINA. Ritiro l'emendamento. Resta agli atti che, qualora ci fossero questioni, la sua dichiarazione dovrà servire come chiarimento, in modo da evitare che qualcuno agisca ingiustamente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 9.

Gli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso.

I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori az:endali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantità per le quali ciascuna prestazione risulta impossibile.

Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatotori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma.

Il senatore Spezzano ha facoltà di svolgerlo.

SPEZZANO. Ritengo che non sia neppure necessario svolgere questo emendamento, tan-

to è evidente che l'ultimo comma dell'articolo 9 è superfluo. Direi anzi che, poichè tutte le ipotesi sono previste nei comma precedenti, l'ultico comma dell'articolo 9 rischia di dar luogo a dubbi e ad equivoci.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. L'articolo 9 dice al primo comma: « Gli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso». E all'ultimo comma: « Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione».

La soppressione di quest'ultimo comma mi preoccuperebbe perchè mi sembra che, qualora avvenisse la rescissione per materiale impossibilità di proseguire il contratto, una parte resterebbe libera di fare il contratto con altri. Invece qui diciamo che le parti ne concorderanno la formulazione, il che vuol dire che restano sempre gli stessi contraenti.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, mantiene il suo emendamento?

SPEZZANO. Se il Ministro dichiara che il nuovo contratto è una conseguenza del primo e beneficia quindi del diritto di proroga come ne beneficiava il precedente, ritiro il mio emendamento.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Noi abbiamo assoggettato ad una unica norma tutti i nuovi contratti.

SPEZZANO. Considerato che il nuovo contratto beneficia del blocco, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

MOLINELLI, Segretardo:

Art. 10.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, sono demandati: all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'Ispettorato ripartimentale forestale.

Per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 2 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono, nella rispettiva competenza, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi hanno presentato due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Nel primo comma, dopo le parole: « all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura », aggiungere le altre: « sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio »;

Nel primo comma, dopo le parole: « allo Ispettorato ripartimentale forestale », aggiungere le altre: « sentito sempre il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questi emendamenti.

MENGHI. La Commissione è contraria.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, insiste sui due emendamenti?

SPEZZANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 11.

Il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ed il Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente articolo 7, nell'ambito della rispettiva competenza, concedono il contributo nei limiti di spesa preventivata di lire trenta milioni.

I predetti funzionari provvedono anche, limitatamente alle concessioni disposte con propri decreti, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere, in deroga alle disposizioni contenuto nell'articolo 59 del regio decreto 19 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione del rendiconto prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Al riscontro ed al controllo sui provvedimenti del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del Capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono le ragionerie regionali e gli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi complessivamente i trenta milioni, prevvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Nella Valle d'Aosta alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi provvede l'assessore dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa entro il limite dei fondi somministrati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alle piccole e medie aziende possono concedersi una anticipazione fino al 20 per cento del

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

contributo e successivi acconti fino al massimo del 70 per cento del contributo stesso in ragione dell'avanzamento dei lavori e degli acquisti effettuati.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Aggiungere il seguente settimo comma:

« Tutte le pratiche saranno esaurite nel termine massimo di mesi dodici, decorrenti dal giorno di presentazione delle rispettive domande da parte degli interessati. Decorso invano tale termine le domande stesse si intenderanno accettate così come proposte dai singoli interessati ».

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di illustrare questo emendamento

SPEZZANO. Signor Presidente, una proposta analoga la facemmo allorchè si discusse la legge per le alluvioni della Calabria, e i Ministri allora la respinsero dichiarando però espressamente che avrebbero fatto del loro meglio perchè le pratiche fossero evase nel più breve tempo possibile. Io credo che, come via di mezzo, oggi potremmo accontentarci di una analoga dichiarazione da parte del Ministro dell'agricoltura.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ed io la faccio senza riserve.

SPEZZANO. Allora ritiro l'emendamento, prendendo atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 12.

Nel territorio del Delta Padano, alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, sui terreni assegnati a norma dell'articolo 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, provvede, per conto degli assegnatari, l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano anche se sia stato determinato il prezzo di riscatto del territorio assegnato e sia decorso il periodo di prova previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, fruendo del contributo massimo previsto dall'articolo 2 e delle anticipazioni ed acconti di cui all'articolo 11 della presente legge.

Le spese non coperte da contributo statale sono a carico degli assegnatari e, ove questi non siano in grado di pagare in unica soluzione, saranno recuperate dall'Ente in un quinquennio.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo 12. In via subordinata, gli stessi senatori hanno proposto i seguenti emendamenti:

Nel primo comma, alle parole « anche se sia stato determinato » sostituire le altre « quando non sia stato già determinato »;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le spese eventualmente non coperte da contributo statale non dovranno essere in alcun caso addebitate agli assegnatari ».

Avverto inoltre che i senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi hanno proposto di sostituire, nel primo comma, alle parole: « alle lettere a), b) e c) » le altre: « alle lettere a), b), c), d), e) ».

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Credo che la presentazione dell'emendamento soppressivo dipenda dal fatto che non

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

ci si è sufficientemente intesi sul valore di questo articolo. Praticamente questo articolo, molto più chiaro nella formulazione precedente fatta da me, e poi cambiata nelle intese tra i vari Ministeri, mira unicamente a creare una condizione di tranquillità per ciò che riguarda gli assegnatari dell'Ente di riforma, in quanto autorizza l'Ente Delta padano ad anticipare la parte che ogni piccolo proprietario deve anticipare, al di fuori del contributo che gli viene dallo Stato. Se non inseriamo questa autorizzazione, l'Ente Delta padano non può erogare fondi a questo scopo. Quindi il problema non è di autorizzarlo ad eseguire le opere, perchè le opere le eseguono gli assegnatari: si vuole invece autorizzarlo ad erogare i fondi. Per maggiore tranquillità cambierei la dizione seguendo la mia fermula precedente, e cioè, dove si dice: « provvede, per conto degli assegnatari, l'Ente per la colonizzazione del Delta padano », metterei « è autorizzato a provvedere », in modo da avere più precisa la sensazione che si tratta di un'autorizzazione di carattere finanziario.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Per questo nostro emendamento ha grande importanza il rilievo dell'onorevole Ministro e debbo dire che le sue dichiarazioni ci tranquillizzano. Per essere però molto più chiari preferirei che alla formula proposta dal Ministro fosse posta un'aggiunta: «è autorizzato, se richiesto »; cioè, in altri termini, se l'assegnatario vuole provvedere direttamente, provveda direttamente; l'Ente, in tanto può agire, in quanto l'assegnatario ne faccia richiesta. Mi pare che questo sia indispensabile proprio per evitare di privare gli assegnatari di quei diritti che hanno tutti gli altri cittadini. Non vediamo alcun motivo perchè debbano esserne privati proprio gli assegnatari, che sono una categoria di cittadini meritevoli come tutti gli altri.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal Ministro dell'agricoltura

e modificato dal senatore Spezzano, tendente ad inserire all'articolo 12, dopo le parole « 21 ottobre 1950, n. 841 » le altre « è autorizzato, se richiesto, la provvedere ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

L'emendamento dei senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi, tendente a sostituire nel primo comma le parole: « alle lettere a), b) e c) » con le altre: « alle lettere a), b), c), d), e) », costituisce materia di coordinamento.

I senatori Cerutti, Merlin Angelina e Tibaldi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Le spese non coperte da contributo statale rimangono a carico dell'ente ».

Il senatore Cerutti ha facoltà di svolgerlo.

CERUTTI. Si tratta di una questione un pò grossa, perchè riguarda la differenza tra il 67 per cento che rappresenta il contributo e il 100 per cento che rappresenta il danno: che riguarda cioè quel 33 per cento che rimane come onere che in teoria dovrebbe far carico all'assegnatario. Ma è certo che gli assegnatari alluvionati, già gravati da una serie di pesi, non potranno sopportare anche questo onere imprevisto, e non potranno assolutamente sottrarre alle loro disponibilità, spesso insufficienti, ai bisogni elementari, quanto occorrente a coprire le spese del ripristino culturale. Altrimenti queste piccole nuove unità economiche saranno distrutte sul nascere, per un fatto indipendente dall'opera dell'Ente, ma che non dipende nemmeno dagli assegnatari. Per cui, come è stabilito nelle leggi cosiddette di riforma che gli assegnatari rimborsino solo pro-quota le spese per l'esproprio dei fondi e quelle per i lavori fiatti dall'Ente, così chiedramo che anche la quota che rimarrebbe a loro carico perchè eccedente il contributo statale sia posta a carico dell'Ente, conformemente ai suoi fini istituzionali.

PRESIDENTE, Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in espme.

MERLIN UMBERTO, relatore. La Commissione si rimette al Governo.

DISCUSSIONI

5 LUGLIO 1957

COLOMBO. Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Comprendo le preoccupazioni che hanno suggerito questo emendamento, ma debbo dire che, come già ho avuto occasione di chiarire in sede di discussione della legge sugli enti di riforma, c'è ormai una prassi. Praticamente gli addebiti che si fanno agli assegnatari si fanno sempre col criterio della sopportabilità, criterio dettato da un ordine del giorno votato proprio dal Senato e sottoscritto dai senatori Medici e Grieco. Quindi il criterio della sopportabilità si applicherà anche in questo caso. Meglio riferirsi ad esso piuttosto che stabilire, nel disegno di legge, il principio che agli assegnatari non debba forsi carico di spese per il miglioramento fondiario.

CERUTTI. Si potrebbe inserire questo criterio della sopportabilità nell'articolo 12.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Si tratta di un principio di carattere generale già accettato. Mi riferirei ad esso puramente e semplicemente.

CERUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERUTTI. Udite le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 12 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOLINELLI, Segretario:

TITOLO II

OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA NEI TERRITORI DEL DELTA PADANO, DELLA LOMBARDIA, DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 13.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa, compresa quella di studio e di progettazione, per la riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle calamità naturali verificatesi nel Delta Padano, e per la sistemazione e costruzione degli argini a mare nello stesso territorio.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è anche autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa per la sistemazione idraulico-forestale nei territori montani del Piemonte e della Valle d'Aosta danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi nel giugno 1957.

Il relatore, senatore Merlin Umberto, ha presentato un emendamento sostitutivo del primo comma. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico tutte le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere di bonifica ivi comprese quelle irrigue, sia quelle danneggiate dalle alluvioni, sia quelle parzialmente o totalmente inefficienti in causa dello straordinario abbassamento dei terreni, nonchè per la sistemazione e costruzione degli argini a mare e ciò nel territorio del Delta Padano ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Merlin Umberto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

MOLINELLI, Segretario:

TITOLO III

PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE CHE ABBIANO SUBÌTO PERDITE DELLA PRODUZIONE LORDA PER EFFETTO DELLE ECCEZIONALI CALAMITÀ NATURALI, VERIFICATESI NEL MESE DI GIUGNO 1957 NEL DELTA PADANO, NELLA LOMBARDIA, NEL PIEMONTE E NELLA VALLE D'AOSTA E PER EFFETTO DELLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 1957, NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

Art. 14.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre anticipazioni fino alla somma di lire due miliardi agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti per la conduzione delle aziende agrarie di cui all'articolo 2, n. 1 del predetto regio decreto, alle piccole aziende agrarie che abbiano subito una riduzione nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento per effetto di gravi avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e per le eccezionali calamità naturali verificatesi nel mese di giugno 1957.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, è, altresì, autorizzato a concedere anticipazioni ai Consorzi agrari provinciali per i prestiti di conduzione in natura a norma dell'articolo 1, n. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, alle aziende specificate nel primo comma.

I prestiti di cui ai precedenti commi sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale nella annata agraria 1957-58.

PRESIDENTE. Su questo articolo il relatore Merlin Umberto ha presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

- « Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, è altresì autorizzato a concedere anticipazioni:
- a) ai Consorzi agrari provinciali, per i prestiti di conduzione in natura, a norma dell'articolo 2 n. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, delle aziende specificate nel primo comma;
- b) all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano per i prestiti di conduzione a favore di contadini, assegnatari in forza della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I prestiti di cui ai precedenti commi sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale nell'annata agraria 1957-1958 ».

PRESIDENTE. Un altro emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 14 è stato presentato da parte dei senatori Menghi, Spagnolli, Pallastrelli, Page, Zugaro de Matteis, Lepore, Ciasca e Cusenza. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Sostiture il secondo comma con il seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, è, altresì, autorizzato a concedere anticipazioni agli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, per i prestiti di conduzione in natura alle aziende specificate nel primo comma ».

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Il mio emendamento corregge un errore materiale in cui si è incorsi nel redigere il secondo comma dell'articolo 14. Infatti non si doveva far riferimento all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, ma agli articoli 2 e 3.

Ritengo che il secondo comma debba essere approvato con questa correzione.

546^a SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

MERLIN UMBERTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN Umberto, relatore. L'emendamento da me presentato distingue invece tra i prestiti i cui contributi vanno pagati ai consorzi agrari provinciali e quegli altri prestiti che vanno pagati all'ente Delta padano, e ciò allo scopo di evitare diversione di somme che spettino all'uno o all'altro di questi enti.

MENGHI. Domando di parlare. .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. L'emendamento dell'onorevole Merlin è un'altra cosa, è un'aggiunta, io invece insisto sul testo del Governo, solo rettifico un errore materiale. Per l'emendamento dell'onorevole Merlin mi rimetto al Senato, ma ritengo sia superfluo in quanto c'è tutto il testo del progetto di legge che si riferisce alla legge 7 maggio 1948.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Sul primo comma siamo d'accordo. Per quanto riguarda il secondo comma vi sono due questioni: anzitutto, è necessaria la correzione di alcuni errori materiali compiuti nella preparazione del testo, e a questo provvede lo emendamento del senatore Menghi, che quindi dobbiamo accogliere; in secondo luogo, vi è una questione posta dal senatore Merlin, che riguarda l'ammissione anche dell'Ente Delta padano a fruire delle anticipazioni per crediti agrari a tasso facilitato, accanto agli organi normalmente abilitati al credito di esercizio, ivi compresi i Consorzi agrari per il credito di esercizio, ai sensi della legge alla quale si è riferito il senature Merlin.

Pongo questa domanda al senatore Merlin: crede egli che noi, al di fuori delle norme che regolano le competenze degli enti di riforma,

dobbiamo oggi ammetterli anche a fruire di queste anticipazioni e quindi implicitamente a fare il credito di esercizio? Ciò significa che essi debbono avere una determinata attrezzatura per poter agire come una banca.

Quale è la tendenza che abbiamo seguito negli anni precedenti? Per esempio, cosa abbiamo fatto nell'Ente Maremma, nell'Ente Puglia? Abbiamo preferito che gradualmente le aziende fossero in grado di attingere ai canali normali del credito, tanto è vero che, sia pure con notevoli opposizioni, si è introdotta la cambiale agraria.

Dirò la verità. Pur rispettando moltissimo l'opinione del senatore Merlin, riterrei opportuno che, per tutto ciò che riguarda il credito, anche per gli assegnatari si faccia riferimento agli crgani normali e che l'Ente del Delta, se deve fare anticipazioni, le faccia nell'ambito delle sue competenze. Mi permetto di sottoporre questo punto di vista all'onorevole Merlin.

MERLIN UMBERTO, relatore. Io ho fatto la proposta. Ma se lei, che ha la responsabilità, ritiene superfluo il mio emendamento, lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Merlin Umberto ha ritirato il suo emendamento, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 14, proposto dai senatori Menghi ed altrì, emendamento accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Alberti, Fabbri, Mancinelli ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nell'ult'mo comma, alle parcle: « nella annata agraria 1957-58 » le altre: « nelle annate agrarie 1957-58 e 1958-1959 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

DISCUSSIONI

5 LUGLIO 1957

MENGHI. La Commissione si rimette al Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Questo emendamento del senatore Alberti credo che si riferisca prevalentemente alle aziende olivicole.

ALBERTI. Ha particolare riguardo anche per le aziende vitívinicole. Il danno alle viti durerà almeno per tre annì.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto riguarda le aziende olivicole, ho già detto che è in corso di elaborazione un altro provvedimento simile a questo, per la concessione di crediti a basso tasso di interesse.

Se il senatore Alberti volesse avere la compiacenza di rimettersi alla presentazione dello annunciato provvedimento, che io farò fra breve e che attualmente ho in discussione con il Ministero del tesoro, posso assicurarlo che potremo venire incontro largamente alle popolazioni dell'alto Lazio, che sono particolarmente interessate alla questione.

PRESIDENTE. Senatore Alberti, mantiene il suo emendamento?

ALBERTI. Prendo volentieri atto di queste dichiarazioni leali e tecniche, ma faccio presente che siamo in uno stato d'animo minorato poichè, di fronte alla furia degli elementi scatenatasi con vittime umane nelle altre regioni, temiamo che l'opinione pubblica stia sottovalutando il danno subìto dalla disgraziata provincia di Viterbo.

Appena accenno ai 109 milioni dati con le altre leggi per un danno che, dicono i tecnici, raggiunge i 10 miliardi. Sicchè saremmo, tra soccorso e implorazione, nella proporzione da 1 a 100. Anche qui con i due miliardi saremmo nella stessa proporzione se è vero che i danni globali in tutta Italia ascendono a 200 miliardi. Comunque volevo attrarre, onorevole Ministro, la sua attenzione sulle disgraziate condizioni della mia provincia affinchè si faccia luogo ad una estensione delle provvidenze per la provincia di Viterbo, sotto forma di mutui. Se l'onore-

vole Ministro mi dice che il provvedimento è imminente mi dichiaro subordinatamente soddisfatto. Oggi il signor Ministro non ha forse ascoltato molto le parole gravi cui sono arrivato; ne tenga conto perchè la provincia di Viterbo paga silenziosamente le tasse ed è allo stremo di ogni risorsa. Qui oggi assiste una delegazione di quei lavoratori, scelti tra i mono provveduti e più colpiti.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In merito al provvidemento che ho preannunziato, oltre alle mie assicurazioni, vorrei far presente al senatore Alberti che, se rileggerà le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio in questa Aula all'atto della presentazione del Governo, vi troverà un preciso impegno proprio in relazione a questo settore.

PRESIDENTE. Senatore Alberti, insiste nel suo emendamento?

ALBERTI Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 14 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 15.

I prestiti di cui all'articolo 14 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in tre anni a rata costante.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dai Consorzi agrari in base ad indicazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o del Capo dell'Ispettorato ripartimentale forcstale che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto 546^a SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

delle avversità atmosferiche o delle calamità naturali, precisa la consistenza del prestito in danaro o in natura occorrente per la conduzione aziendale.

PRESIDENTE. I senatori Bosia, De Giovine, De Luca Angelo, Baracco, Salari, Menghi, Russo Luigi e Angelilli hanno presentato un emendamento all'articolo 15, tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « I prestiti di cui all'articolo 14 sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in sei anni a rata costante ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

MENGHI. La Commissione è favorevole all'emendamento del senatore Bosia, portando però a 5 anni il periodo di ammortamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Coerentemente con le dichiarazioni che ho fatto all'inizio di questa discussione, sono favorevole a questo emendamento, con la riduzione da 6 a 5 anni del periodo di ammortamento.

PRESIDENTE. Senatore Bosia, accetta la proposta del Governo e della Commissione di ridurre il termine a cinque anni?

BOSIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Besia ed altri con la sostituzione delle parole: « in cinque anni » alle altre: « in sei anni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

I senatori Menghi, Spagnolli, Pallastrelli, Page, Zugaro De Matteis, Lepore, Ciasca e Cusenza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « e dai Consorzi agrari » con le altre:

« e dagli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7-maggio 1948, n. 1235 ».

Il Governo accetta questo emendamento?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Menghi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Carelli ha proposto di sostiture, nel secondo comma, alle parole : « o del capo dell'Ispettorato ripartimentale forestade », le altre: « e, per i territori dichiarati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento-

MENGHI. La Commissione lo accetta.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e del· le foreste. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE, Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Carelli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Page e Monni hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente terzo comma: « Nella Valle d'Aosta le indicazioni del precedente comma saranno date dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento

MENGHI. La Commissione è d'accordo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Page e Monni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Metto ai voti l'articolo 15 nel suo complesso, nel testo modificato,

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 16.

La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato alle scadenze delle singole operazioni delle anticipazioni di cui all'articolo 14, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Enti di cui all'articolo stesso.

Nelle convenzioni potrà stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito e dei Consorzi agrari.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli Istituti di credito e dei Consorzi agrari i quali si cauteleranno mediante le garanzie che riterranno idonee.

PRESIDENTE. I senatori Menghi, Spagnolli, Pallastrelli, Page, Zugaro De Matteis, Le pore, Ciasca e Cusenza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole: « dei Consorzi agrari » con le altre: « degli Enti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Gli stessi senatori hanno presentato un identico emendamento al terzo comma dell'articolo 16.

Metto quindi ai voti anche questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 16. Inoltre i senatori Spezzano, Ristori, Bosi e Colombi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 14 limitatamente alle piccole aziende sono direttamente garantite dallo Stato ».

Il senatore Carelli ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CARELLI. Ho presentato questo emendamento appunto per lo snellimento della procedura, e qui mi riferisco alle opportune parole dell'onorevole Ministro. Qui ci troviamo di fronte alla attività di Istituti di credito i quali dovrebbero cautelarsi, e il cautelarsi per qualsiasi Istituto di credito significa oneroso carico di « ipoteca » sulla proprietà. Nell'articolo 17 si fa invece riferimento ad una garanzia relativa al privilegio sui prodotti. Noi dovremmo riferirsi a questa garanzia che è più pratica ed ugualmente, secondo me, impegnativa.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

SPEZZANO. Ritengo che ci debba essere qualcuno che garantisca i mutui accordati. Certamente nè i Consorzi agrari nè gli altri Consorzi concederanno mutui a chi non può dare una garanzia. Ed allora, analogamente a quanto fu sancito nella legge sulla Calabria, chiedo che questi mutui vengano garantiti direttamente dallo Stato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione al esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

MENGHI. La Commissione si rimette al Governo

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per quanto riguarda l'emendamento Carelli, vorrei ricordare, per dissipare qualsiasi preoccupazione, che in questo campo non vi può essere altra forma di garanzia che quel-

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

la del privilegio sui frutti, perchè siamo nel settore del credito di esercizio, e le leggi che regolano il credito di esercizio prevedono appunto questa forma di garanzia. Si stabilisce solo il principio generale che la garanzia in questo caso è a carico degli interessati. Quindi non vi è contrapposizione tra l'ultimo comma dell'articolo 16 e l'articolo 17.

Chiarito questo punto, resta l'emendamento del senatore Spezzano, il quale propone la garanzia dello Stato. Ho delle perplessità a stabilire tale garanzia per i prestiti di esercizio. Se si trattasse di credito di miglioramento, potrei ancora comprendere la garanzia dello Stato, ma per i prestiti di esercizio, quando vi è il privilegio sui frutti, e nessuna particolarissima procedura da applicare per potersi garantire attraverso i frutti, non vedo per quale motivo dovrebbe intervenire lo Stato, sia pure per le piccole aziende, come è detto nell'emendamento.

Quindi vorrei pregare il senatore Spezzano di non insistere perchè si introducano in una materia già così difficile formule che possono mettere in pericolo la restituzione dei capitali che verranno anticipati.

FEDELI. Allora praticamente i piccoli non avranno garanzia da offrire.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In questo caso la garanzia è il privilegio sui frutti, quindi non c'entrano le ipoteche che teme il senatore Carelli.

PRESIDENTE. Senatore Carelli, insiste ner suo emendamento?

CARELLI. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro. Nell'eventualità che quanto detto dall'onorevole Ministro non si verificasse, presenteremo un disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, insiste nel suo emendamento?

SPEZZANO. Mi rendo conto delle obiezioni fatte dall'onorevole Ministro, e proporrei di modificare il mio emendamento dicendo: «È sussidiariamente garantito dallo Stato».

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Senatore Spezzano, tanto varrebbe allora, ad evitare oscurità, mantenere la sua prima dizione.

SPEZZANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 16 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 17

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente articolo 14, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 ed 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760.

PRESIDENTE. Su questo articolo il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « ai sensi del precedente articolo 14 ».

CARELLI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ar ticolo 17. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOLINELLI, Segretario:

TITOLO IV

DISTRIBUZIONE GRATUITA DI GRANO

Art 18.

È autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di un milione di quintali,

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Detto quantitativo verrà messo a disposizione delle Prefetture per soccorrere le popolazioni bisognose delle zone sinistrate ed in particolare i contadini che abbiano avuto gravemente compromessi dagli avversi eventi meteorologici i risultati della campagna di produzione in corso.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Tibaldi, Merlin Angelina, Cerutti e Mancinelli hanno presentato un articolo 18bis Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 18-bis.

«È autorizzato inoltre attraverso i consorzi agrari e le cooperative l'acquisto di foraggio e panelli per sopperire alla urgente necessità di provvedere all'alimentazione del bestiame da latte sito nei territori classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n 991 nei territori delle provincie del Piemonte e Lombardia quando dall'Ispettorato ripartimentale forestale ne risulti la necessità e l'urgenza in conseguenza delle calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di aprile, maggio e giugno 1957 ».

PRESIDENTE. Il senatore Tibaldi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TIBALDI. Con questo emendamento ho proposto di estendere al foraggio le provvidenze che si sono prese per il Polesine e il Piemonte in materia di grano, avendo riguardo soprattutto alle regioni dell'arco alpino, Piemonte e Lombardia, dove l'unica fonte alimentare è data dal foraggio. Attualmente la gente si trova nella condizione di dover vendere il bestiame a prezzi sottocosto, perchè non ha più foraggio. Come diamo il grano alle popolazioni, così cerchiamo di dare il foraggio per gli animali.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Accetto di risolvere anche il problema dell'alimentazione del bestiame, ma utilizzando l'articolo 18. Dato che con questo articolo 18-bis non si tratta di utilizzare quel che si ha, ma di fare acquisti, occorrerebbe indicare i mezzi finanziari. Ho già ossicurato che con l'articolo 18 si provvederà, attraverso cambi, ad erogare mangime per il bestiame.

PRESIDENTE. Senatore Tibaldi, mantiene l'emendamento?

TIBALDI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 19.

Le modalità di esecuzione saranno stabilite, nelle provincie interessate, dal Prefetto, sentito d'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e la Sezione provinciale dell'alimentazione, sulla base delle disposizioni fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.

Le assegnazioni ai Prefetti saranno disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. I senatori Spezzano, Ristori. Bosi e Colombo hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Nel primo comma, dopo le parole: « dal Prefetto, sentito » inserire le altre: « il parere di tutte le Amministrazioni comunali interessate per ragioni di territorio e sentito altresì ».

PRESIDENTE. Il senatore Ristori ha facoltà di illustrare questo emendamento. 546^a SEDUTA

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

RISTORI. Dato che vi un richiamo ai comitati provinciali dell'agricoltura ed in ogni Comune dovrebbero esistere per legge i relativi comitati comunali dell'agricoltura, mi rimetto all'eventuale funzionamento di questi comitati per le esigenze di informazioni e non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Page e Monni hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma, aggiungere il comma seguente: "Nella Val d'Aosta le modalità di cui al precedente comma saranno fissate dal Presidente della Giunta regionale sentito l'Assessore dell'agricoltura « delle foreste e la Sezione dell'alimentazione ».

Essendo stato precedentemente accettato il principio generale contenuto nell'emendamento, la Commissione provvederà al riguardo, in sede di coordinamento.

Metto pertanto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOLINELLI, Segretario:

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Ai fini della presente legge, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 21.

Alla ripartizione tra le provincie interessate delle somme destinate alle provvidenze di cui ai titoli I, II e III della presente legge provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 22.

Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni.

Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.

Per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.

Per l'acquisto del grano, a norma dell'articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni.

All'onere di lire 12.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Chiedo all'onorevole Ministro se non ritenga opportuno dopo il terzo comma DISCUSSIONI

5 LUGLIO 1957

aggiungere: « è autorizzato lo storno eventualmente di residui a favore di capitoli più impegnativi ».

Voglio con ciò domandare se è permesso stornare per esempio somme dal titolo II a favore del titolo III o dal titolo III a favore del titolo II o I.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il Senato, avendo votato le norme relative ai contributi da darsi in relazione alla perdita dei frutti pendenti, ha accettato praticamene la conseguenza di modificare gli stanziamenti.

Quindi ora dobbiamo modificare gli stanziamenti in relazione agli articoli che abbiamo votato. Ecco perchè debbo proporre un nuovo articolo 22, il quale per forza di cose deve essere formulato in modo da reperire nell'ambito degli stanziamenti previsti le somme da destinarsi all'indennizzo dei frutti pendenti. Sembra opportuno destinare a tal fine una somma complessiva di 800 milioni, che potrebbero prelevarsi per 300 milioni dalla voce relativa ai contributi per rimettere in efficienza le aziende, che da 2.500 milioni verrebbe portata a 2.200 milioni, e per gli altri 500 milioni, dal capitolo che si riferisce ai 6 miliardi per l'acquisto del grano.

Debbo però lealmente dire al Senato che cosa comporta tutto questo. Questo significa che, se noi stanziamo 5.500 milioni per pagare il milione di quintali di grano, allorquando faremo la regolazione delle gestioni di ammasso del grano, dovremo far gravare in quella sede la perdita che noi oggi determiniamo.

Quindi gli onorevoli senatori abbiano la compiacenza di ricordarsene nel momento in cui o questo od altro Ministro dell'agricoltura presenterà il provvedimento per la regolazione delle gestioni di ammasso del grano, relativo a questo esercizio.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 22 nel nuovo testo proposto dal Governo.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 22.

- « Per la concessione dei contributi di cui allo articolo 2 del titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni.
- « Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2-bis del titoto I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 800 milioni.
- « Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni.
- « Per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 14 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni.
- « Per l'acquisto del grano, a norma dell'articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni.
- « All'onere di lire 12.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57.
- « Il Ministro del tesoro, provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Spezzano ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Nei Comuni delle zone colpite dalle recenti alluvioni o da altre calamità naturali i contribuenti sono esentati, sino al 31 dicembre 1958, dal pagamento di ogni tributo diretto erariale, comunale e provinciale, in misura totale se il loro reddito, determinato ai fini dell'imposta di famiglia, non supera il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia, nella misura del 50 per cento se il reddito supera l'anzidetto fabbisogno fino all'ammontare di lire 500.000 ».

RISTORI. Domando di parlare.

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RISTORI. A nome del senatore Spezzano, ritiro l'emendamento, dato che il primo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Merlin Umberto si richiama allo stesso concetto.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Merlin Umberto, ha presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

« Il decreto-legge 24 novembre 1951, n. 1210, convertito con legge 2 gennaio 1952, n. 4, è applicabile ai Comuni colpiti dalle alluvioni e dalle maneggiate del 1956-57 ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. È una materia che non è di mia competenza, ma di competenza del Ministro delle finanze, il quale avrebbe anche delle osservazioni da fare circa l'applicazione di questa norma. Ad ogni modo mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore, senatore Merlin Umberto, ha proposto un secondo articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

« L'articolo 32 della legge 27 luglio 1953, n. 938, è applicabile per la durata di un anno alle aziende danneggiate dalle alluvioni e mareggiate del 1956-57, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo articolo?

COLOMBO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(E approvato).

Il senatore Menghi ha presentato un ultimo articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che, in seguito alle modifiche approvate all'articolo 1, la Commissione ha così modificato il titolo dei disegno di legge:

« Esecuzione di opere pubbliche di bonifica e provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano, della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta, danneggiate da eccezionali calamità naturali e a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche, nonchè provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni delle zone sinistrate del territorio nazionale».

Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'intesa che la Commissione provvederà al coordinamento formale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, per conoscere, in assenza dei relativi rendiconti consuntivi, quali fondi siano tuttora disponibili sugli stanziamenti a suo tempo iscritti negli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli eserci-

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

zi dal 1950-51 al 1956-57 nella cospicua somma di 158 miliardi di lire, stanziamenti che per essere sotto il titolo « Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale » erano, per legge di bilancio, destinati esclusivamente all'attuazione delle Regioni, sul piano nazionale, e ciò in applicazione della Costituzione (269).

RODA, MANCINELLI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario:

Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quando potrà trovare applicazione l'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, in quanto, pur essendo stato riconosciuto il diritto a diversi perseguitati politici, alla distanza di più di due anni dalla legge, non sono state date istruzioni agli uffici competenti (3076).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro del tesoro, per conoscere il motivo per cui non è stata ancora corrisposta la indennità una tantum, concessa all'ex militare Galantucci Francesco di Vincenzo, con decreto ministeriale 2684278 del 14 dicembre 1955 dal 25 ottobre 1943 al 24 ottobre 1945 (3077).

PASTORE Raffaele.

Al Ministro del tesoro, per sapere se e quando è stata definita la pratica di pensione di guerra di Tatone Vittorio, posizione numero 298073 (3078).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere se e quando è stata definita la domanda di pensione dell'infortunato civile Tessaro Silvestro, posizione n. 1771850 (3079).

LOCATELLI.

Al Ministro della difesa, per sapere se e come è stata definita la pratica di pensione di Testoni Giulio, di Giuseppe, n. 028239 (3080).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è stato pagato l'assegno di previdenza a Trabattoni Giuseppe, fu Enrico, posizione numero 606520 (3081).

LOCATELLI.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 9 luglio 1957.

'PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 9 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

- I. Discussione dei disegni di legge:
 - 1. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1850).
 - 2. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1956-57 (1º provvedimento) (2030).
 - 3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1848).
 - 4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1957 al 30 giugno 1958 (1849).
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

DISCUSSIONI

5 Luglio 1957

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

III. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia (939) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 2. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

- 3. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).
- 4. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654).
- 5. Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (1688).
- 6. Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse (1782-B) (Approvato dalla 11^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati).
- 7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955 (1439).
- 8. Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e

della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 (1859).

- 9. Adesione alla Dichiarazione, firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947, ed esecuzione della Dichiarazione stessa (1906).
- 10. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).
- 11. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).
- 12. Concorso dello Stato nelle spese di gestione ammasso risone della campagna 1955-1956 (1716).
- 13. Modificazioni all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- 14. TERRACINI ed altri. Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).
- 15. Bitossi ed altri. Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

- 6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).
- 17. MERLIN Angelina. Norme in materia di sfratti (7).
- 18. Montagnani ed altri. Diminuzione dei fitti e regolamento degli sfratti (1232).

La seduta è tolta (ore 14,05).

Dott. Alberto' Alberti Direttore dell'Ufficio dei Resoconti